Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 27 maggio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 123 DEL 27 MAGGIO 1985:

LEGGE 20 maggio 1985, n. **206.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo, firmato a Roma il 15 novembre 1984, che approva le norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici formulate dalla commissione paritetica istituita dall'articolo 7, n. 6, dell'accordo, con protocollo addizionale, del 18 febbraio 1984 che ha apportato modificazioni al Concordato lateranense del 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 123 DEL 27 MAGGIO 1985:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 28: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni dell'incorporato « Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità »: 6% serie speciale « Export »; 6% serie ordinaria ventennale (33ª emissione); 7% serie speciale « Sviluppo industriale »; 7% serie ordinaria quindicennale; 7% serie ordinaria ventennale; 8% serie speciale « Sviluppo industriale »; 8% serie ordinaria decennale; 8% serie ordinaria quindicennale; 8% serie ordinaria ventennale; 9% serie speciale « Sviluppo industriale »; 9% serie ordinaria decennale; 9% serie ordinaria quindicennale; 9% serie ordinaria ventennale; 10% serie speciale « Sviluppo industriale »; 10% serie ordinaria decennale; 10% serie ordinaria quindicennale; 10% serie ordinaria ventennale; 13% serie speciale « Sviluppo industriale »; 13% serie ordinaria quinquennale; 13% serie ordinaria decennale; 13% serie ordinaria quindicennale, effettuate il 15 maggio 1985.

(2889)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 15 ottobre 1984.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di quattro francobolli ordinari dedicati alle « Ville d'Italia ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto interministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica « Il patrimonio artistico e culturale italiano »;

Visto il decreto interministeriale 24 gennaio 1983, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1984, fra l'altro, di francobolli appartenenti alla suddetta serie ordinaria « Il patrimonio artistico e culturale italiano »;

Riconosciuta l'opportunità di emettere quattro francobolli appartenenti alla serie, dedicati alle « Ville d'Italia »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1638 del 2 ottobre 1984;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi quattro francobolli da L. 250, 350, 400 e 450, appartenenti alla serie ordinaria avente come tematica « Il patrimonio artistico e culturale italiano », dedicati alle « Ville d'Italia ».

Detti francobolli sono stampati in calcografia ed offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13¼; foglio: cinquanta esemplari; policromia ottenuta con un colore calcografico e quattro colori offset.

Le vignette racchiudono, entro un sottile filo di cornice, una veduta della villa e del parco circostante. Per il 1984 le ville prescelte sono:

per il valore da L. 250, in cornice color rosso, Villa Caristo, Stignano;

per il valore da L. 350, in cornice color azzurro, Villa Doria Pamphili, Genova;

per il valore da L. 400, in cornice color lilla, Villa Reale, Stupinigi;

per il valore da L. 450, in cornice color seppia, Villa Mellone, Lecce.

Nel corpo delle vignette sono riportate la denominazione delle ville e le località in cui si trovano, la leggenda « ITALIA » ed i rispettivi valori « 250 », « 350 », « 400 » e « 450 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1984

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1985
Registro n. 16 *Poste, foglio n.* 74

(2673)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 4 maggio 1985.

Integrazioni all'art. 1 del decreto ministeriale 27 aprile 1978, recante norme concernenti i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici delle zone acquee sedi di banchi e di giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi e delle zone acquee destinate alla molluschicoltura, ai fini della classificazione in approvate, condizionate e precluse.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti gli articoli 2 e 12 della legge 2 maggio 1977, n. 192;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, concernente le norme per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il proprio decreto 27 aprile 1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 dell'8 maggio 1978, recante norme sui requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici delle zone acquee sedi di banchi di giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi e delle zone acquee destinate alla molluschicoltura ai fini della classificazione in approvate, condizionate e precluse, come modificato dal decreto ministeriale 8 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 25 febbraio 1982;

Considerati i particolari problemi connessi all'impiego di prodotti organostannici, come « antifouling », nelle acque di raffreddamento industriali;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 1 del decreto ministeriale 27 aprile 1978, sui requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici delle zone acquee sedi di banchi e di giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi e delle zone acquee destinate alla molluschicoltura, ai fini della classificazione in approvate, condizionate e precluse, così come modificato dal decreto ministeriale 8 febbraio 1982, è aggiunto il seguente comma finale:

« Ai fini del computo delle distanze minime di rispetto da sorgenti di contaminazione per le zone acquee da classificare approvate o condizionate, previste dal quarto comma del presente articolo, gli scarichi delle acque di raffreddamento industriali trattati con composti organostannici a scopo biocida devono essere a tutti gli effetti considerati sorgenti di contaminazione chimica, ancorché le concentrazioni di tali composti rientrino nei valori-limite fissati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive integrazioni ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1985

Il Ministro: DEGAN

(2794)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 maggio 1985.

Modalità per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega del contribuente ad una azienda di credito.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 15 maggio 1954, n. 270, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1054;

Visto l'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, che prevede il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27, 30 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del citato regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni, nonché ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire cento milioni;

Considerato che il terzo comma dello stesso art. 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro al fine di stabilire le caratteristiche del documento da rilasciare al contribuente dall'azienda di credito delegata, i dati che deve contenere, le modalità per il rilascio del documento stesso, per il pagamento dell'imposta e per la trasmissione dei dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli;

Visti gli articoli 27 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1984 che prevede la codificazione unica dei contribuenti e il versamento entro termini unificati delle imposte e dei contributi previdenziali;

Ritenuta la necessità di sostituire il decreto ministeriale 24 gennaio 1980;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda di credito delegata al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, deve attestare la data in cui ha ricevuto l'ordine di pagamento, l'importo di questo e l'impegno ad effettuare il pagamento all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro i previsti termini, su apposito modulo conforme all'allegato 1, in almeno tre esemplari da ottenersi a ricalco dalla delega rilasciata dal contribuente. L'attestato deve essere contraddistinto da un numero di codice atto ad individuare l'azienda di credito delegata e la sua dipendenza che ha ricevuto l'ordine di pagamento e deve contenere:

l'indicazione del periodo cui si riferisce la liquidazione d'imposta e l'importo versato;

i dati identificativi, la partita IVA ed il codice fiscale del contribuente;

le informazioni fiscali e previdenziali prescritte dal decreto ministeriale 24 febbraio 1984 per i datori di lavoro non agricoli.

L'azienda di credito delegata deve controllare:

che la quarta, terza e seconda cifra a partire da destra del numero di partita IVA indicato dal contribuente corrispondano al codice dell'ufficio IVA competente per territorio (secondo la tabella allegato 2), cioè quello nella cui provincia ha sede la dipendenza alla quale la delega è stata conferita;

la presenza del codice fiscale, nonché della segnalazione del periodo di pagamento;

che il contribuente, datore di lavoro non agricolo, abbia compilato il quadro, a lui riservato, contenente le informazioni di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 1984.

Dei tre esemplari dell'attestato:

il primo deve essere consegnato con le modalità e nei termini previsti nel successivo art. 5 all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui provincia ha sede la dipendenza delegata;

il secondo deve essere trattenuto dall'azienda di credito;

il terzo deve essere consegnato al contribuente.

Art. 2.

L'azienda di credito delegata deve eseguire il pagamento direttamente all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui provincia ha sede la dipendenza alla quale è stata rilasciata la delega, mediante gli assegni previsti dall'art. 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 656.

I pagamenti devono essere effettuati, cumulativamente, per ciascuna giornata al netto dell'importo delle commissioni, entro i previsti termini, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 2963 del codice civile, della legge 24 gennaio 1962, n. 13, nonché dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1.

I pagamenti devono essere effettuati, per ciascuna azienda di credito, da un massimo di tre dipendenze capofila per ciascuna provincia, di cui una nel capoluogo. Nel caso di aziende di credito che non abbiano dipendenza nel capoluogo, le dipendenze capofila non possono superare il numero di due.

In deroga a quanto stabilito dal primo comma del presente articolo il pagamento può essere effettuato dalle dipendenze capofila non aventi sede nel capoluogo, anche mediante conto corrente postale intestato al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto su modello ch8-*quater* AUT, indicando nella causale il codice dell'azienda di credito, il codice della dipendenza capofila e il numero progressivo di riferimento del modulo di cui al comma successivo. Il pagamento a mezzo di conto corrente postale è comunque obbligatorio in caso di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto.

Per ogni pagamento, effettuato sia direttamente all'ufficio sia mediante conto corrente postale, deve essere utilizzato apposito modulo conforme all'allegato 3 redatto in sei esemplari, contraddistinto dal codice dell'azienda di credito e dal codice della dipendenza capofila che esegue il pagamento nonché da un numero identificativo progressivo distintamente per ciascuna dipendenza capofila, composto da sei cifre e seguito da un codice di controllo di due cifre.

Dei sei esemplari, tre devono essere trattenuti dall'azienda di credito e tre consegnati all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, insieme con i relativi assegni; per i pagamenti effettuati tramite conto corrente postale, i tre esemplari destinati all'ufficio, con allegata la relativa attestazione di versamento in conto corrente postale, devono essere raggruppati e consegnati con periodicità mensile, il primo giorno lavorativo successivo al 23 di ogni mese, ciascun gruppo comprende gli esemplari che si riferiscono a pagamenti effettuati fino al giorno precedente a quello della consegna.

Art. 3.

Le aziende di credito di cui all'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, devono pagare entro i prescritti termini, l'ammontare dell'imposta da esse dovuta al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto attraverso una delle proprie dipendenze capofila con le modalità prescritte nei comma primo e quarto del precedente articolo.

Per i versamenti deve essere utilizzato un modulo conforme all'allegato 4, redatto in cinque esemplari, contraddistinto dal codice dell'azienda di credito e della dipendenza capofila che effettua il pagamento nonché da un numero identificativo progressivo compreso nell'ambito della numerazione adottata dalla dipendenza capofila, per i documenti previsti nel quinto comma dell'art. 2.

Dei cinque esemplari, due devono essere trattenuti dall'azienda di credito e tre consegnati all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto con le modalità e i termini di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

Art. 4.

Il titolare del servizio autonomo di cassa dell'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto assume, secondo le modalità previste dall'art. 3 del decreto ministeriale 24 febbraio 1983, come carico diretto le somme corrisposte, a mezzo assegni o mediante versamento sul conto corrente postale intestato all'ufficio, dalle aziende di credito, a titolo di:

a) imposta sul valore aggiunto, al netto delle commissioni, su delega del contribuente;

b) imposta sul valore aggiunto, dovuta dalle stesse aziende di credito per le operazioni imponibili da esse compiute.

Le somme di cui sopra costituiscono accertamento di entrata e vengono corrispondentemente annotate nelle relative contabilità periodiche.

Il cassiere inoltre trasmette, vistati per convalida, due dei tre esemplari dei moduli pervenuti insieme con i pagamenti, al reparto amministrativo.

Il Ministero delle finanze al fine di assicurare, ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, la contabilizzazione delle entrate al lordo delle commissioni, dovrà provvedere all'emissione di specifici mandati commutabili in quietanza di entrata per la regolazione contabile degli importi delle commissioni trattenute dalle aziende di credito delegate.

Comunicazione dell'importo lordo e netto delle riscossioni, nonché delle relative commissioni bancarie, dovrà altresì essere fatta mensilmente dal centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, per ogni ufficio, alla Ragioneria generale dello Stato, ispettorato generale del bilancio.

Art. 5.

La consegna del primo esemplare degli attestati prescritti dall'art. 1 deve essere effettuata dalle dipendenze capofila delle aziende di credito raggruppando gli attestati corrispondenti ad ogni pagamento eseguito all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.

Ciascun raggruppamento è accompagnato da uno degli esemplari trattenuti dall'azienda di credito (modulo allegato 3); gli attestati che lo accompagnano devono essere ordinati per codice dipendenza delegata e nell'ambito di questa per importo crescente.

La consegna dei raggruppamenti suddetti viene effettuata entro trenta giorni dalla data prevista per l'inoltro, al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dei supporti magnetici di cui al successivo art. 6.

Art. 6.

L'azienda di credito delegata è tenuta a registrare su supporto magnetico i dati relativi agli attestati rilasciati nonché quelli relativi ai moduli di cui agli articoli 2 e 3.

Il supporto, che può contenere anche i dati relativi alle operazioni effettuate da più aziende di credito, deve essere predisposto in duplice esemplare, secondo le modalità di registrazione e le caratteristiche tecniche stabilite nell'allegato 5 del presente decreto.

Il primo esemplare del supporto, contenente i dati riguardanti gli attestati rilasciati nei periodi sottoelencati, deve essere consegnato al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari entro il termine a fianco di ciascuno indicato:

1° dicembre ÷ 7 gennaio: 20 febbraio;

8 gennaio ÷ 31 marzo: 15 maggio;

1° aprile ÷ 31 maggio: 15 luglio;

1° giugno ÷ 31 agosto: 15 ottobre;

1° settembre ÷ 30 novembre: 15 gennaio.

Il secondo esemplare del supporto deve essere tenuto a disposizione dell'amministrazione finanziaria per un periodo di sei mesi dalla data di consegna dell'originale.

Le aziende di credito che vengono abilitate allo svolgimento del servizio, ai sensi dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono comunicare al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari almeno venti giorni prima della data di attivazione del servizio, il proprio codice identificativo, desunto dal « Codice generale delle aziende di credito e degli istituti di credito speciale » gestito dall'Associazione bancaria italiana, le sedi delle dipendenze capofila distinte per provincia con la relativa codifica, nonché i dati identificativi degli enti incaricati della consegna dei supporti.

Le predette aziende e quelle che attualmente già svolgono il servizio devono comunicare all'indicato centro le variazioni intervenute nella designazione sia delle proprie dipendenze capofila con la relativa codifica, sia degli enti incaricati della consegna dei supporti almeno venti giorni prima del verificarsi delle variazioni stesse.

Art. 7.

Il centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari confronta i dati contenuti nei supporti pervenuti dalle aziende di credito con quelli acquisiti, tramite i terminali, dagli uffici al momento dell'emissione dell'ordine di incasso, allo scopo di verificarne la corrispondenza e di accertare il rispetto dei termini di pagamento e l'esattezza delle commissioni trattenute dalle aziende di credito.

Confronta inoltre i dati di cui sopra registrati nei supporti con quelli dei versamenti d'imposta risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti e riportati sui relativi supporti predisposti dal Consorzio nazionale degli esattori.

Il centro informativo segnala le eventuali discordanze all'ufficio interessato, il quale, previo riscontro con gli attestati in suo possesso, provvede agli adempimenti necessari per la rettifica, da parte delle aziende di credito, delle irregolarità da esse compiute, nonché all'applicazione, per i versamenti effettuati dalle aziende di credito oltre i termini prescritti, della penale prevista dal quinto comma dell'art. 12 della richiamata legge 12 novembre 1976, n. 751.

Il centro informativo, a seguito dei controlli effettuati, può richiedere alle aziende di credito supporti integrativi, che devono essere consegnati entro trenta giorni dalla richiesta.

Il centro informativo tiene a disposizione delle aziende di credito i supporti già elaborati per un periodo non superiore a sei mesi.

Qualora i supporti non venissero ritirati entro il periodo di cui al precedente comma, il centro informativo procederà alla distruzione degli stessi.

Art. 8.

Per le operazioni concernenti i pagamenti mediante delega di cui al presente decreto, le dipendenze capofila delle aziende di credito devono tenere apposito partitario costituito dal secondo esemplare degli attestati rilasciati, nonché un conto riepilogativo degli ordini di pagamento ricevuti e di quelli eseguiti conservando le quietanze o le ricevute di versamento in conto corrente postale in ordine cronologico e uno degli esemplari delle distinte e delle dichiarazioni di pagamento di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

In caso di necessità ed esauriti i riscontri di cui all'art. 7, il Ministero delle finanze può richiedere al Ministero del tesoro di interessare la Banca d'Italia - Vigilanza sulle aziende di credito, per controllare la corrispondenza dei versamenti alle evidenze contabili delle aziende di credito.

Art. 9.

I moduli allegati 1, 3 e 4 al presente decreto, nonché il supporto magnetico di cui all'art. 6, devono essere predisposti dalle aziende di credito.

Art. 10.

Resta fermo il pagamento dell'imposta mediante versamento diretto in tesoreria, da parte dei depositi generi di monopolio, previsto dal decreto 28 dicembre 1972 del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Il decreto ministeriale 24 gennaio 1980 è sostituito dal presente decreto per i versamenti d'imposta sul valore aggiunto effettuati dopo la data di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 24 febbraio 1984 citato nella premessa, e dovuti:

per i mesi o trimestri aventi inizio dopo tale data;

per l'annualità i cui termini di versamento scadono dopo tale data.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1985

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro del tesoro
GORIA

ALLEGATO 1/A

SPAZIO RISERVATO PER LA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

IVA

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO

La sottoscritta Azienda di credito

(1) dipendenza — SEDE, FILIALE, SUCCURSALE, AGENZIA — PROVINCIA (sigla)

ATTESTA che...... l...... — DITTA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE OPPURE COGNOME E NOME

con domicilio fiscale in — VIA E NUMERO CIVICO — COMUNE — C.A.P. — PROVINCIA (sigla)

CODICE FISCALE (2)

NUMERO DI PARTITA I.V.A. (3) 0 ... 0 — attribuito dall'Ufficio provinciale I.V.A. di

Barrare la casella interessata (4) — DATORE DI LAVORO NON AGRICOLO ☐ — NON DATORE DI LAVORO ☐ — DATORE DI LAVORO AGRICOLO ☐

con delega irrevocabile conferita in data odierna ai sensi delle vigenti leggi, ha dato ordine di pagare, all'Ufficio I.V.A. della provincia nella quale ha sede la dipendenza sopraindicata,

a titolo di IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO relativa all'anno (5) 1 9 per il periodo:

(6)

CONTRIBUENTI TRIMESTRALI					
1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	DICHIAZ. ANNUALE	ART. 74 DPR 633-72	CESSAZ. ATTIVITÀ
31	32	33	99	34	66

(7)

CONTRIBUENTI MENSILI													
GEN.	FEB.	MAR.	APR.	MAG.	GIU.	LUG.	AGO.	SET.	OTT.	NOV.	DIC.	DICHIARAZ. ANNUALE	CESSAZ. ATTIVITÀ
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	99	65

la somma di L. (8) .000 (IN CIFRE) (Lire .... (IN LETTERE))

che questa azienda di credito si IMPEGNA a versare per conto dell'ordinante al predetto Uffcio I.V.A entro i prescritti termini.

(9) RISERVATO AL DATORE DI LAVORO NON AGRICOLO						
IRPEF		TOTALE IMPONIBILE DEI DIPENDENTI	RITENUTE EFFETTUATE		NUMERO DIPENDENTI SOGGETTI A RITENUTA	
		.000	.000			
INPS		RETRIBUZIONI IMPONIBILI DEI DIPENDENTI	CONTRIBUTI DOVUTI	SALDO DA VERSARE	NUMERO DIPENDENTI	
		.000	.000	.000		
INAIL		RETRIBUZIONI IMPONIBILI DEI DIPENDENTI			NUMERO ASSICURATI	DI CUI LAV. DIPENDENTI
		.000				
Altri Enti previdenz.	SIGLA	RETRIBUZIONI IMPONIBILI DEI DIPENDENTI	CONTRIBUTI DOVUTI		NUMERO DIPENDENTI	
		.000	.000			
	SIGLA	RETRIBUZIONI IMPONIBILI DEI DIPENDENTI	CONTRIBUTI DOVUTI		NUMERO DIPENDENTI	
		.000	.000			

LUOGO	(10) DATA giorno mese anno	CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA

....

INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

PER L'UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.

ALLEGATO 1/B

SPAZIO RISERVATO PER LA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

IVA

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO

La sottoscritta Azienda di credito

(1) dipendenza — SEDE, FILIALE, SUCCURSALE, AGENZIA — PROVINCIA (sigla)

DITTA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE OPPURE COGNOME E NOME

ATTESTA che...... l......

VIA E NUMERO CIVICO — COMUNE — C.A.P. — PROVINCIA (sigla)

con domicilio fiscale in

CODICE FISCALE (2)

NUMERO DI PARTITA I.V.A. (3) 0 ... 0 ... attribuito dall'Ufficio provinciale I.V.A. di

Barrare la casella interessata (4)

DATORE DI LAVORO NON AGRICOLO ☐	NON DATORE DI LAVORO ☐	DATORE DI LAVORO AGRICOLO ☐

con delega irrevocabile conferita in data odierna ai sensi delle vigenti leggi, ha dato ordine di pagare, all'Ufficio I.V.A. della provincia nella quale ha sede la dipendenza sopraindicata,

a titolo di IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO relativa all'anno (5) 1 9 _ _ per il periodo:

(6)

CONTRIBUENTI TRIMESTRALI					
1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	DICHIARAZ ANNUALE	ART. 74 DPR 633-72	CESSAZ ATTIVITÀ
31	32	33	99	34	65

(7)

CONTRIBUENTI MENSILI													
GEN.	FEB.	MAR.	APR.	MAG.	GIU.	LUG.	AGO.	SET.	OTT.	NOV.	DIC.	DICHIARAZ ANNUALE	CESSAZ ATTIVITÀ
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	99	66

la somma di L. (8) .000 (IN CIFRE) (Lire .... (IN LETTERE))

che questa azienda di credito si IMPEGNA a versare per conto dell'ordinante al predetto Uffcio I.V.A entro i prescritti termini.

(9) RISERVATO AL DATORE DI LAVORO NON AGRICOLO						
IRPEF		TOTALE IMPONIBILE DEI DIPENDENTI	RITENUTE EFFETTUATE		NUMERO DIPENDENTI SOGGETTI A RITENUTA	
		.000	.000			
INPS		RETRIBUZIONI IMPONIBILI DEI DIPENDENTI	CONTRIBUTI DOVUTI	SALDO DA VERSARE	NUMERO DIPENDENTI	
		.000	.000	.000		
INAIL		RETRIBUZIONI IMPONIBILI DEI DIPENDENTI			NUMERO ASSICURATI	DI CUI LAV. DIPENDENTI
		.000				
Altri Enti previdenz.	SIGLA	RETRIBUZIONI IMPONIBILI DEI DIPENDENTI	CONTRIBUTI DOVUTI		NUMERO DIPENDENTI	
		.000	.000			
	SIGLA	RETRIBUZIONI IMPONIBILI DEI DIPENDENTI	CONTRIBUTI DOVUTI		NUMERO DIPENDENTI	
		.000	.000			

LUOGO	(10) DATA (giorno mese anno)	CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA

....
INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

PER L'AZIENDA DI CREDITO (dipendenza capofila)

ALLEGATO 1/C

SPAZIO RISERVATO PER LA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

IVA

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO

La sottoscritta Azienda di credito

dipendenza (1) SEDE, FILIALE, SUCCURSALE, AGENZIA — PROVINCIA (sigla)

ATTESTA che...... l...... DITTA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE OPPURE COGNOME E NOME

con domicilio fiscale in VIA E NUMERO CIVICO — COMUNE — C.A.P. — PROVINCIA (sigla)

CODICE FISCALE (2)

NUMERO DI PARTITA I.V.A. (3) 0 | | | | | | 0 | | attribuito dall'Ufficio provinciale I.V.A. di

Barrare la casella interessata (4)

DATORE DI LAVORO NON AGRICOLO ☐	NON DATORE DI LAVORO ☐	DATORE DI LAVORO AGRICOLO ☐

con delega irrevocabile conferita in data odierna ai sensi delle vigenti leggi, ha dato ordine di pagare, all'Ufficio I.V.A. della provincia nella quale ha sede la dipendenza sopraindicata,

a titolo di IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO relativa all'anno (5) 1 9 | | per il periodo:

(6) CONTRIBUENTI TRIMESTRALI

1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	DICHIARAZ. ANNUALE	ART. 74 DPR 633/72	CESSAZ. ATTIVITÀ
31	32	33	99	34	66

(7) CONTRIBUENTI MENSILI

GEN.	FEB.	MAR.	APR.	MAG.	GIU.	LUG.	AGO.	SET.	OTT.	NOV.	DIC.	DICHIARAZ. ANNUALE	CESSAZ. ATTIVITÀ
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	99	66

la somma di L. (8) .000 (IN CIFRE) (Lire .... (IN LETTERE))

che questa azienda di credito si IMPEGNA a versare per conto dell'ordinante al predetto Uffcio I.V.A entro i prescritti termini.

(9) RISERVATO AL DATORE DI LAVORO NON AGRICOLO

IRPEF		TOTALE IMPONIBILE DEI DIPENDENTI	RITENUTE EFFETTUATE		NUMERO DIPENDENTI SOGGETTI A RITENUTA	
		.000	.000			
INPS		RETRIBUZIONI IMPONIBILI DEI DIPENDENTI	CONTRIBUTI DOVUTI	SALDO DA VERSARE	NUMERO DIPENDENTI	
		.000	.000	.000		
INAIL		RETRIBUZIONI IMPONIBILI DEI DIPENDENTI			NUMERO ASSICURATI	DI CUI LAV. DIPENDENTI
		.000				
Altri Enti previdenz.	SIGLA	RETRIBUZIONI IMPONIBILI DEI DIPENDENTI	CONTRIBUTI DOVUTI		NUMERO DIPENDENTI	
		.000	.000			
	SIGLA	RETRIBUZIONI IMPONIBILI DEI DIPENDENTI	CONTRIBUTI DOVUTI		NUMERO DIPENDENTI	
		.000	.000			

LUOGO	(10) DATA giorno mese anno	CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA

....

INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

PER IL CONTRIBUENTE

ALLEGATO 2

TABELLA DEI CODICI DEGLI UFFICI I.V.A.

Codice	Ufficio	Codice	Ufficio	Codice	Ufficio
001	Torino	033	Piacenza	065	Salerno
002	Vercelli	034	Parma	066	L'Aquila
003	Novara	035	Reggio Emilia	067	Teramo
004	Cuneo	036	Modena	068	Pescara
005	Asti	037	Bologna	069	Chieti
006	Alessandria	038	Ferrara	070	Campobasso
007	Aosta	039	Ravenna	071	Foggia
008	Imperia	040	Forlì	072	Bari
009	Savona	041	Pesaro	073	Taranto
010	Genova	042	Ancona	074	Brindisi
011	La Spezia	043	Macerata	075	Lecce
012	Varese	044	Ascoli Piceno	076	Potenza
013	Como	045	Massa Carrara	077	Matera
014	Sondrio	046	Lucca	078	Cosenza
015	Milano	047	Pistoia	079	Catanzaro
016	Bergamo	048	Firenze	080	Reggio Calabria
017	Brescia	049	Livorno	081	Trapani
018	Pavia	050	Pisa	082	Palermo
019	Cremona	051	Arezzo	083	Messina
020	Mantova	052	Siena	084	Agrigento
021	Bolzano	053	Grosseto	085	Caltanissetta
022	Trento	054	Perugia	086	Enna
023	Verona	055	Terni	087	Catania
024	Vicenza	056	Viterbo	088	Ragusa
025	Belluno	057	Rieti	089	Siracusa
026	Treviso	058	Roma	090	Sassari
027	Venezia	059	Latina	091	Nuoro
028	Padova	060	Frosinone	092	Cagliari
029	Rovigo	061	Caserta	093	Pordenone
030	Udine	062	Benevento	094	Isernia
031	Gorizia	063	Napoli	095	Oristano
032	Trieste	064	Avellino		

ALLEGATO 3

SPAZIO RISERVATO PER LA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

IVA

DISTINTA DI PAGAMENTO (1)

All'UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.

di ________________

CODICI	
AZIENDA DI CREDITO	DIPENDENZA CAPOFILA

DATA DEL PRESENTE PAGAMENTO
GIORNO / MESE / ANNO

NUMERO IDENTIFICATIVO DOCUMENTO

Ai sensi delle vigenti leggi ed in conformità agli ordini ricevuti dai contribuenti, si provvede ad effettuare il seguente pagamento:

DATA DI CONFERIMENTO DELLE DELEGHE (2)	TOTOLE IMPORTI DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO RICEVUTI	TOTALE COMMISSIONI NS. SPETTANZA	IMPORTO NETTO DA PAGARE (a-b)	NUMERO DI ATTESTATI
GIORNO / MESE / ANNO	a	b	c	d
	.000	.000	.000	

L'importo netto da pagare viene maggiorato/diminuito a sistemazione della differenza riscontrata nel pagamento di cui al documento (3) ________ (numero) ________ (anno) .000 (±)

AMMONTARE COMPLESSIVO del pagamento L. .000

(Lire ________________________________)

Estremi dei mezzi o dei documenti di pagamento allegati:

____

____

____

INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

(1) Con il presente documento non si possono versare penali.

(2) Va compilato con un'unica data di conferimento deleghe.

(3) Va compilato esclusivamente con un unico numero di documento, comprensivo di codice di controllo.

ALLEGATO 4

SPAZIO RISERVATO PER LA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

IVA

DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO

All'UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.

di ____________________

CODICI		DATA DEL PRESENTE PAGAMENTO
AZIENDA DI CREDITO	DIPENDENZA CAPOFILA	GIORNO / MESE / ANNO

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL DOCUMENTO (2)

La sottoscritta AZIENDA DI CREDITO — DITTA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE OPPURE COGNOME E NOME

con domicilio fiscale in — VIA E NUMERO CIVICO / COMUNE / C.A.P. / PROVINCIA (sigla)

CODICE FISCALE 0 . . . . . . 0 . .

NUMERO DI PARTITA I.V.A. 0 . . . . . . 0 . . — attribuito dall'Ufficio provinciale I.V.A. di

DATORE DI LAVORO NON AGRICOLO ☒

versa la somma di L. .000 (IN CIFRE) (Lire .... (IN LETTERE))

a titolo di IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO relativa all'anno 19 per il periodo:

CONTRIBUENTI TRIMESTRALI					
1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	DICHIARAZ. ANNUALE	ART. 74 DPR 633/72	CESSAZ. ATTIVITÀ
31	32	33	99	34	66

CONTRIBUENTI MENSILI													
GEN.	FEB.	MAR.	APR.	MAG.	GIU.	LUG.	AGO.	SET.	OTT.	NOV.	DIC.	DICHIARAZ. ANNUALE	CESSAZ. ATTIVITÀ
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	99	66

tramite la sottoindicata dipendenza capofila operante nella stessa provincia dove ha sede il competente Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.

IRPEF		TOTALE IMPONIBILE DEI DIPENDENTI	RITENUTE EFFETTUATE		NUMERO DIPENDENTI SOGGETTI A RITENUTA	
		.000	.000			
INPS		RETRIBUZIONI IMPONIBILI DEI DIPENDENTI	CONTRIBUTI DOVUTI	SALDO DA VERSARE	NUMERO DIPENDENTI	
		.000	.000	.000		
INAIL		RETRIBUZIONI IMPONIBILI DEI DIPENDENTI			NUMERO ASSICURATI	DI CUI LAV. DIPENDENTI
		.000				
Altri Enti previdenz.	SIGLA	RETRIBUZIONI IMPONIBILI DEI DIPENDENTI	CONTRIBUTI DOVUTI		NUMERO DIPENDENTI	
		.000	.000			
	SIGLA	RETRIBUZIONI IMPONIBILI DEI DIPENDENTI	CONTRIBUTI DOVUTI		NUMERO DIPENDENTI	
		.000	.000			

DENOMINAZIONE E SEDE DELLA DIPENDENZA CAPOFILA

Estremi dei mezzi o dei documenti di pagamento allegati

____

INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

(1) Con il presente documento non è possibile versare penali per ritardato pagamento.

(2) Il numero identificativo deve iniziare da 990000 11

ALLEGATO 5

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI DA INOLTRARE PERIODICAMENTE A CURA DELLE AZIENDE DI CREDITO AL CENTRO INFORMATIVO DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI.

I supporti sui quali devono essere registrati i dati delle attestazioni rilasciate ai contribuenti IVA dalle aziende di credito ed i dati dei versamenti effettuati a norma dell'art. 3 del presente decreto ministeriale sono costituiti da nastri magnetici aventi le seguenti caratteristiche:

numero di tracce . = 9;
numero di caratteri per pollice = 1600, oppure 6250;
tipo di codifica . . . = EBCDIC, con bit di parità = ODD.

Non è ammessa la presenza di label, né standard, né non standard.

Sul contenitore di ogni bobina deve essere apposta una etichetta riportante le seguenti indicazioni:

destinatario: centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma;
azienda o ente che trasmette il supporto;
densità di registrazione (6250 o 1600);
oggetto: operazioni IVA relative a periodo .
numero di bobine su cui sono contenuti i dati delle attestazioni relative al periodo considerato;
numero d'ordine della bobina nell'ambito della registrazione periodica.

La bobina può contenere informazioni relative a più aziende di credito; per ciascuna di queste vengono registrati i dati delle operazioni suddivise per dipendenza capofila e ordinate secondo il numero della distinta di pagamento; tutti i dati delle attestazioni relative ad una medesima distinta o dichiarazione di pagamento costituiscono la «unità di registrazione» e pertanto devono necessariamente essere registrati sulla stessa bobina.

Come primo elemento del contenuto di ogni bobina deve essere inserito un «record di testa» al fine di permettere, in fase di lettura del nastro, la classificazione automatica delle informazioni in esso contenute.

I dati contenuti nella dichiarazione di pagamento di cui all'allegato 4 costituiscono una «unità di registrazione» a se stante.

L'ente che trasmette i supporti relativi ad un determinato periodo, compatibilmente con l'integrità delle «unità di registrazione», che deve figurare al completo su una unica bobina, deve condensare su un numero minimo di bobine i dati del periodo.

Ciascuna «unità di registrazione» è composta dai seguenti records lunghi 56 caratteri:

1) record di testa;
2) record dettaglio.

La lunghezza del record fisico è di 5600 bytes, per cui il fattore di bloccaggio è di 100 records logici.

Il fattore di bloccaggio prescelto deve essere mantenuto per l'intero «file»; nel caso che l'ultimo blocco sia incompleto verranno aggiunti dei records di riempimento formati da tutti 9.

1) *Descrizione del record identificativo del nastro*

Posizione	Descrizione campo	Tipo rapp. dei dati	Valore
1- 1	Tipo record	D.E.	Ø
2- 5	Codice ente che ha prodotto il nastro (codice C.E.D.)	D.E.	
6-11	Data iniziale del periodo . . .	D.E.	
12-17	Data finale del periodo	D.E.	
18-19	Numero d'ordine della bobina .	D.E.	
20-22	Progressivo d'invio	D.E.	
23-29	Numero unità di registrazione .	D.E.	
30-35	Numero records di dettaglio . .	D.E.	
36-40	Numero aziende di credito . . .	D.E.	
41-56	Filler	D.E.	Spazi

2) *Descrizione del record di testa*

Posizione	Descrizione campo	Tipo rapp. dei dati	Valore
1- 1	Tipo record	D.E.	1
2- 5	Codice azienda delegata	D.E.	
6- 9	Codice dipendenza capofila . .	D.E.	
10-17	Numero distinta o dichiarazione di pagamento	D.E.	
18-19	Anno di versamento all'ufficio IVA della distinta o dichiarazione di pagamento	D.E.	
20-25	Data di conferimento deleghe .	D.E.	
26-56	Filler	D.E.	Spazi

Il numero della distinta di pagamento, di cui al comma quinto dell'art. 2, o della dichiarazione di pagamento di cui all'allegato 4, è costituito da un progressivo di sei cifre e da un codice di controllo di due cifre. Per quanto riguarda il progressivo la numerazione che va da 990.000 a 999.999 è riservata alle dichiarazioni di pagamento. Per quanto riguarda il codice di controllo esso è il reso della divisione per tredici del progressivo.

3) *Descrizione del record dettaglio*

Posizione	Descrizione campo	Tipo rapp. dei dati	Valore
1- 1	Tipo record	D.E.	2
2- 5	Codice dipendenza delegata . .	D.E.	
6-21	Codice fiscale	D.E.	
22-32	Numero di partita IVA	D.E.	
33-33	Codice di errore della partita IVA	D.E.	Ø = partita corretta 1 = partita IVA errata
34-34	Codice tipo datore di lavoro .	D.E.	Ø = non codificato 1 = non agricolo 2 = non datore di lavoro 3 = agricolo
35-35	Codice errore nel tipo datore di lavoro	D.E.	1 = codice datore di lavoro errato
36-48	Importo attestato	D.E.	
49-52	Periodo d'imposta	D.E.	Anno-periodo
53-53	Codice errore del periodo d'imposta	D.E.	Ø = periodo esatto 1 = periodo errato
54-55	Sigla della provincia del domicilio fiscale	D.E.	ROMA = RM
56-56	Codice errore della provincia .	D.E.	Ø = provincia esatta 1 = provincia errata

Il campo « codice errore partita IVA » normalmente posto = Ø, viene impostato a 1 nel caso che la quarta, terza e seconda cifra, a partire da destra del numero di partita IVA, indicato dal contribuente, non corrisponda al codice dell'ufficio nella cui circoscrizione territoriale ha sede la dipendenza delegata secondo la tabella allegato 2; tale campo deve inoltre essere impostato ad 1 nel caso il codice di controllo, cioè l'undicesimo carattere del numero di partita IVA, non corrisponda al risultato della verifica seguente:

Si moltiplicano per due le cifre di posizione pari (2ª, 4ª, 6ª, 8ª e 10ª) a partire da sinistra del campo « numero di partita IVA »: tutte le singole cifre componenti i prodotti così ottenuti vanno poi sommate fra loro e con le cifre di ordine dispari (1ª, 3ª, 5ª, 7ª e 9ª) del numero di partita. Nel caso che l'ultima cifra del risultato ottenuto sia zero, il codice di controllo del numero di partita IVA deve essere uguale a zero, altrimenti deve essere uguale al completamento a dieci della suddetta ultima cifra.

Il campo « codice datore di lavoro » deve essere impostato = Ø nel caso in cui non risulta barrata alcuna delle tre caselle predisposte sul modello.

Il campo « codice errore del tipo datore di lavoro » normalmente deve essere posto = Ø. Deve essere impostato a 1 se è stato segnalato un « tipo datore di lavoro » = 1 (datore di lavoro non agricolo) e non sono state codificate sul modello le informazioni di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 1984.

Nella eventualità che sia stata barrata più di una casella relativa alla segnalazione « Tipo datore di lavoro », questa segnalazione va considerata come non codificata (« Tipo datore di lavoro » = Ø) ed il campo « Codice di errore nel tipo datore di lavoro » va impostato = 1.

Il campo « codice errore periodo d'imposta » normalmente posto = Ø, viene impostato ad 1 nel caso il contribuente non abbia indicato il periodo di riferimento della delega di pagamento abbia indicato più periodi di riferimento, ovvero la data di conferimento della delega in relazione al periodo di riferimento, non è compresa negli estremi precisati nella seguente tabella:

Periodo di riferimento	Estremi di tempestività della data delega
—	—
01	1° febbraio ÷ 5 marzo, dell'anno di riferimento
02	1° marzo ÷ 5 aprile, dell'anno di riferimento
03	1° aprile ÷ 5 maggio, dell'anno di riferimento
04	1° maggio ÷ 5 giugno, dell'anno di riferimento
05	1° giugno ÷ 5 luglio, dell'anno di riferimento
06	1° luglio ÷ 5 agosto, dell'anno di riferimento
07	1° agosto ÷ 5 settembre, dell'anno di riferimento
08	1° settembre ÷ 5 ottobre, dell'anno di riferimento
09	1° ottobre ÷ 5 novembre, dell'anno di riferimento
10	1° novembre ÷ 5 dicembre, dell'anno di riferimento
11	1° dicembre ÷ 5 gennaio, dell'anno successivo a quello di riferimento
12	1° gennaio ÷ 5 febbraio, dell'anno successivo a quello di riferimento
31	1° aprile ÷ 5 maggio, dell'anno di riferimento
32	1° luglio ÷ 5 agosto, dell'anno di riferimento
33	1° ottobre ÷ 5 novembre, dell'anno di riferimento
34	1° gennaio ÷ 5 febbraio, dell'anno successivo a quello di riferimento
66	1° gennaio dell'anno di riferimento ÷ 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento
99	1° gennaio ÷ 5 marzo, dell'anno successivo a quello di riferimento

Nel caso che, la data massima di ciascuno degli intervalli in precedenza indicati, cada di sabato o in un giorno festivo essa si intende prorogata al primo giorno successivo non festivo.

Il campo « codice errore sigla provincia » normalmente posto = Ø viene impostato ad 1 nel caso la sigla della provincia del domicilio fiscale indicata dal contribuente non coincida con la sigla della provincia ove ha sede la dipendenza delegata.

Prima di inoltrare la bobina al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari occorre controllare ogni « unità di registrazione » con il relativo pagamento. Deve essere calcolato, per ogni « unità di registrazione », il totale dei versamenti ricevuti, e delle commissioni spettanti, nonché l'importo netto da pagare; ciascuno di questi importi deve essere uguale al corrispondente dato presente nella distinta o dichiarazione di pagamento.

Nel caso di discordanza fra distinta o dichiarazione di pagamento e « unità di registrazione » quest'ultima non deve essere inserita nel supporto magnetico tranne che l'errore sia stato commesso nel compilare il documento di pagamento.

In tal caso infatti occorrerà procedere come segue:

rettifica presso l'ufficio IVA del documento originale, se l'errore riguarda i dati identificativi dello stesso;

integrazione o detrazione dell'importo versato tramite un successivo documento di pagamento, se l'errore riguarda i dati contabili.

La « unità di registrazione » eventualmente omessa deve essere registrata, appena corretta, su apposita bobina da consegnare con ogni sollecitudine anche al di fuori delle scadenze fissate nell'art. 6.

Nonostante i controlli suddetti, può rendersi necessario procedere alla correzione di una « unità di registrazione » già inoltrata al centro informativo.

In tal caso dovrà sostituirsi l'intera « unità di registrazione » inesatta con una nuova unità composta da un record di testa sostitutivo e da records dettaglio.

4) *Descrizione del record di testa sostitutivo*

Posizione	Descrizione campo	Tipo rapp. dei dati	Valore
1- 1	Tipo record	D.E.	7
2- 5	Codice azienda dell'unità da annullare	D.E.	
6- 9	Codice dipendenza/capofila dell'unità di registrazione da annullare	D.E.	
10-17	Numero documento di pagamento dell'unità di registrazione da annullare	D.E.	
18-19	Anno di versamento all'ufficio IVA della distinta o dichiarazione di pagamento indicato nell'unità da annullare	D.E.	
20-23	Codice azienda della nuova unità	D.E.	
24-27	Codice dipendenza/capofila della nuova unità	D.E.	
28-35	Numero documento di pagamento della nuova unità	D.E.	
36-37	Anno di versamento all'ufficio IVA del documento nella nuova unità	D.E.	
38-43	Data di conferimento delle deleghe della nuova unità	D.E.	
44-56	Filler	D.E.	

Il record di testa sostitutivo deve essere sempre seguito da tutti i records dettaglio della nuova « unità di registrazione » anche se identici a quelli della vecchia unità. Nel caso occorra annullare una « unità di registrazione » si dovrà invece procedere alla predisposizione di una unità composta dal solo record di testa.

L'unità di registrazione sostitutiva deve essere registrata su apposita bobina che deve essere consegnata con ogni sollecitudine.

(2811)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 aprile 1985.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica del servizio elettrico esercitato dall'amministrazione penitenziaria nell'isola di Pianosa.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative al trasferimento all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il provvedimento ministeriale n. 687497 del 3 marzo 1964, con il quale è stato concesso all'amministrazione degli stabilimenti penali dell'isola di Pianosa l'esonero dal trasferimento all'ENEL, ai sensi dell'art. 4, punto 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Viste le note in data 26 settembre e 15 dicembre 1984, con le quali il Ministero di grazia e giustizia ha fatto presente, tra l'altro, che l'amministrazione penitenziaria dipendente non è in grado di assicurare ulteriormente la continuità dell'erogazione dell'energia elettrica nell'isola di Pianosa;

Ritenuto che è indispensabile, invece, assicurare tale continuità essenzialmente per consentire il regolare funzionamento della locale casa di reclusione che fa parte degli istituti di pena di massima sicurezza;

Atteso che, in caso di necessità, è demandato all'ENEL di assicurare comunque il servizio elettrico pubblico;

Decreta:

Il servizio elettrico nell'isola di Pianosa è trasferito all'Ente nazionale per l'energia elettrica.

Il trasferimento dei beni elettrici appartenenti all'amministrazione penitenziaria è effettuato secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, in quanto applicabili.

Roma, addì 27 aprile 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(2814)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 11 ottobre 1984, n. **1197.**

Autorizzazione alla « Fondazione clinica del lavoro », in Pavia, ad accettare una donazione.

N. 1197. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, la « Fondazione clinica del lavoro », in Pavia, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente in due appezzamenti di terreno siti in Cassano delle Murge (Bari), località Circito, del periziato valore di L. 125.000.000, disposta dalla sig.ra Anna Albenzio in Paradisi con atto 6 giugno 1980, n. 18348 di repertorio, a rogito dott. Antonio de Luise, notaio in Santeramo in Colle (Bari) e registrato a Gioia del Colle (Bari) in data 17 giugno 1980 al n. 4073.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1985
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 272

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo internazionale sul caffè, adottato a Londra il 16 settembre 1982 dal Consiglio internazionale del caffè.

Il giorno 9 aprile 1985, in base ad autorizzazione disposta con legge 13 dicembre 1984, n. 967, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1985, ha avuto luogo a New York, presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, il deposito dello strumento di ratifica dell'accordo internazionale sul caffè, adottato a Londra il 16 settembre 1982 dal Consiglio internazionale del caffè.

Conformemente all'art. 61, paragrafo 2, l'accordo è entrato in vigore il 1° ottobre 1983 fra gli Stati che hanno dichiarato l'applicazione provvisoria, tra cui l'Italia.

(2755)

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del vice consolato di seconda categoria in Kansas City (USA)

Con decreto ministeriale 10 maggio 1985 il sig. Roberto Leopoldo Serra, vice console onorario in Kansas City (USA), con circoscrizione territoriale comprendente lo Stato del Kansas, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Chicago di documenti relativi all'apertura di successioni nello Stato del Kansas;

b) rilascio di certificati di esistenza in vita per uso pensionistico;

c) rilascio di vidimazioni e legalizzazioni a titolo gratuito;

d) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Chicago di documenti relativi al rilascio e rinnovo di passaporti nazionali;

e) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Chicago di documentare richieste per il rilascio di visti su passaporti stranieri;

f) tenuta dello schedario dei cittadini italiani e di quello delle firme delle autorità locali.

(2795)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei presidi medico-chirurgici registrati dal 1° gennaio al 30 giugno 1984

Numero di registrazione	Denominazione	Ditta	Data di registrazione
11034	Lumatox	Italverde	16- 1-1984
11036	Doritox	Vermifert	16- 1-1984
11454	Biancodent collutorio	Milanfarma	21- 1-1984
11457	RK - 13	Dimo	12- 3-1984
11458	ST 3	Dimo	12- 3 1984
11459	MK 22	Dimo	12- 3-1984
11470	MK 24	Dimo	12- 3-1984
11476	Aldhion M 50	India	4- 6-1984
11498	Plasmaflo Asahi plasma Seprator	Sis-Ter	4- 6-1984
11601	Chimcresol	Chimifarm	5- 4-1984
11619	Zoril 5 spray	Siapa	23- 3-1984
11645	Euclorina soluzione plus	Zambeletti	4- 6-1984
11646	Euclorina crema	Zambeletti	4- 6-1984
11658	Salvoral	Pagni	23- 3-1984
11681	Lactacyd	Midy	23- 3-1984
11827	F.S.D. 4	Dubois	21- 1-1984
11854	Zomal 1	Siapa	18- 6-1984
11860	Plastisacche Salf	Salf	23- 3-1984
11882	Danavox mod. 745 DAGC	Centro acust. sord.	4- 6-1984
11883	Danavox mod. 750 AGC	Centro acust. sord.	4- 6-1984
11884	Danavox mod. 735 V	Centro acust. sord.	4- 6-1984
11886	Danavox mod. 775 PP AGC	Centro acust. sord.	4- 6-1984
11887	Danavox mod. 775 PP	Centro acust. sord.	4- 6-1984
11889	Danavox mod. 775 V	Centro acust. sord.	4- 6-1984
11891	Danavox mod. 787 PP	Centro acust. sord.	4- 6-1984
11899	Toxoflor	Fivat	6- 2-1984
11902	Flormetrin 25 EC	Siapa	23- 3-1984
11976	Ratop	Margesin	23- 5-1984
11977	Insettipen	Temana Italia	26- 4-1984
11999	Gesal insetticida acaricida	Airwck	6- 2-1984
12033	Set emodialisi linea aeteriosa e venosa	Sis-Ter	16- 1-1984
12038	Chimisteril	Chimifarm	5- 4-1984
12039	Disinphet	Chimifarm	5- 4-1984
12041	Mexaril esca insetticida	Bimex	6- 2-1984
12087	Sista	Henkel Sud	18- 6-1984
12089	Dicusat M	Chimiberg	23- 3-1984
12117	Ceschi TRS	Ceschi	6- 2-1984
12118	Ceschi compression	Ceschi	6- 2-1984
12124	Previcur	Schering	4- 6-1984
12157	Filtro Pall Ultipor FAE 020	Pall Italia	26- 4-1984
12185	Jacutin spray	Margesin	5- 4-1984
12189	Gardona IP 55 sospensione murale	Shell Italia	11- 2-1984
12191	Deflo E	Health supplies	10- 1-1984
12192	Deflo B	Health supplies	10- 1-1984
12193	Trans - D	Health supplies	10- 1-1984
12204	Kit adattatore AT1 - AT8 - ecc.	Sorin biomedica	23- 3-1984
12208	Erlen soluzione	Teknofarma	10- 1-1984
12209	Noflo 5	Istituto vitamine	18- 6-1984
12211	Mixi tre	Sis-Ter	16- 1-1984
12212	Fleboset CR21Y	Sis-Ter	16- 1-1984
12234	Catetere per dilatazione	Medas	10- 1-1984
12240	Catetere per biopsia intestinale e catetere per rimoz. calcoli	Medas	10- 1-1984
12276	Catetere Angiomed	Seda	10- 1-1984
12277	Trocar-catetere toracico	Seda	23- 5-1984

Numero di registrazione	Denominazione	Ditta	Data di registrazione
12327	Xerosan forte	Edilchimica	14- 2-1984
12343	Detoxyl 2	Sorin biomedica	10- 1-1984
12351	Erlen shampoo	Teknofarma	10- 1-1984
12352	Erlen soluzione	Teknofarma	10- 1-1984
12355	Tubo endotracheale blu line non cuffiato	Seda	10- 1-1984
12376	Dialy-Set	Sis-Ter	16- 1-1984
12377	Capd-Sister	Sis-Ter	16- 1-1984
12387	Zir spray	Schiapparelli	25- 5-1984
12389	Rabond collare per cani	Shell chimica Italia	6- 2-1984
12392	D - 1883	Airwick	21- 1-1984
12393	D - 1867	Airwick	12- 5-1984
12414	Star 55 F	Audiotronics	25- 5-1984
12415	Star AGC - O	Audiotronics	25- 5-1984
12416	Star VFR	Audiotronics	25- 5-1984
12417	Star 44 - F	Audiotronics	25- 5-1984
12418	Star 66F - AGC - I - S	Audiotronics	25- 5-1984
12419	Star 66F super	Audiotronics	25- 5-1984
12420	Star 66F	Audiotronics	25- 5-1984
12421	Star 66F ES	Audiotronics	25- 5-1984
12422	Star 55H	Audiotronics	25- 5-1984
12434	Cateteri positrol II	Bard	18- 6-1984
12435	Elettrodo transvenoso Tape	Bard	18- 6-1984
12437	Cateteri Nycore	Bard	18- 6-1984
12472	Croneton 10 WG	Bayer	4- 6-1984
12475	Cid super insetticida	Airwick	6- 2-1984
12477	Dursban 120	Bianchedi	26- 6-1984
12488	GI.PA. 81	Ogna	25- 5-1984
12496	Senol	Bier	28- 2-1984
12520	Spirale Anticon 300	Uniderm	2- 4-1984
12570	Visual	Ganassini	16- 1-1984
12601	Catetere angiografia selettiva	Medas	10- 1-1984
12611	Phonak super front PP-C-L	Decibel	25- 5-1984
12612	Varionet C-P Phonak	Decibel	25- 5-1984
12614	Du-Dim	Siapa	4- 6-1984
12618	Impra-flex	Unotec	31- 5-1984
12619	Impra-graft	Unotec	31- 5-1984
12621	Iodoskin	Vaas	16- 1-1984
12622	Iodoskin bendage	Vaas	16- 1-1984
12624	Valvola cardiaca Mancock standard	Ethicon	18- 6-1984
12625	Valvola pericardica Mancock con T6	Ethicon	18- 6-1984
12626	Valvola cardiaca Mancock 2° con T6	Ethicon	18- 6-1984
12627	Valvola pericardica Mancock	Ethicon	18- 6-1984
12628	Valvola cardiaca Mancock standard con T6	Ethicon	18- 6-1984
12629	Valvola cardiaca Mancock 2°	Ethicon	18- 6-1984
12632	Disposable Sucker BDS 100	Sorin biomedica	26- 4-1984
12634	Bioprotesi Liotta	Sorin biomedica	26- 4-1984
12637	Transflex 100	Sis-Ter	26- 4-1984
12639	Germistop N	Formaster	23- 3-1984
12640	Germistop F	Formaster	23- 3-1984
12649	Insektol spray	I.C.F. Italia	26- 4-1984
12683	Insettino - S	Mormino	3- 4-1984
12686	Sintrina PU	India	18- 2-1984
12687	Salvanos plus	India	18- 2-1984
12692	Detotal P/7	Erbon	23- 5-1984
12693	Insektol - D	I.C.F Italia	26- 4-1984
12694	Insektol polvere	I.C.F. Italia	26- 4-1984
12695	Insektol	I.C.F. Italia	26- 4-1984
12697	Neo-Mom polvere antiparassitaria	Candioli	28- 2-1984

Numero di registrazione	Denominazione	Ditta	Data di registrazione
12698	Sanfarm 20	Drago	23- 5-1984
12699	Draclor-X-36	Drago	26- 6-1984
12707	Sanfarm 10	Drago	23- 5-1984
12710	Catgut sterile souple Bruneau	Lab. Bruneau	4- 6-1984
12713	Cliniject	Pharma-plast	2- 4-1984
12718	Insettino A	Mormino	2- 4-1984
12720	Sintrina	India	18- 2-1984
12721	Indotrin	India	18- 2-1984
12724	Ciaorat	Industrialchimica	18- 2-1984
12725	Granorat	Industrialchimica	18- 2-1984
12726	Divosan forte	Diversey	18- 2-1984
12727	Rattobang	Industrialchimica	18- 2-1984
12728	Folgorat	Industrialchimica	18- 2-1984
12735	Thermosal	Farmila	26- 4-1984
12739	Florozin S	Terranalisi	23- 5-1984
12778	Drenaggio Porges silicone sterile	Gima	10- 1-1984
12801	Cateteri ventricolar accu-flo	Danieli	4- 6-1984
12805	Catetere introduttore percutaneo	Medas	10- 1-1984
12809	Drenaggio ondulato	Lab. Bruneau	10- 1-1984
12844	Tubo e raccordo apparecchio anest.	W. Pabish	10- 1-1984
12845	Catetere De Lee aspiramuco	Danieli	31- 5-1984
12846	Catetere drenaggio Ulmer	Sim	21- 1-1984
12847	Catetere duodenale Levin (gastrico)	Sim	21- 1-1984
12848	Sonda drenaggio ferite art. AN 30	Medas	16- 1-1984
12849	Catetere bronchiale	Medas	10- 1-1984
12851	Meditar crema	Brocades	26-4-1984
12852	Meditar stick	Brocades	26-4-1984
12853	Benoxyd Gel 3%	Brocades	28- 2-1984
12854	Benoxyd Gel 5%	Brocades	28- 2-1984
12855	Benoxyd Gel 10%	Brocades	28- 2-1984
12856	Blizrat	Industrialchimica	12- 5-1984
12860	Soleko disinfettante M	Soleko	21- 1-1984
12861	Soleko disinfettante R	Soleko	21- 1-1984
12862	Soleko detergente M	Soleko	21- 1-1984
12864	Soleko detergente R	Soleko	21- 1-1984
12865	Soleko umettante	Soleko	21- 1-1984
12868	Shampoo trattante Dercos antipar.	Vichy	4- 6-1984
12869	Dequoral	Eurospital pharma	3- 4-1984
12870	Lozione Dercos antiparassiti	Vichy	4- 6-1984
12885	Zil	Italsan	14- 2-1984
12866	Siril	Italsan	14- 2-1984
12887	Stilo	Italsan	14- 2-1984
12888	Piuma	Italsan	14- 2-1984
12889	Sirita	Italsan	14- 2-1984
12890	Sirilla	Italsan	14- 2-1984
12892	Salina C	Soleko	21- 1-1984
12893	Giustiziere polvere	Ici Solplant	6- 2-1984
12894	Odon gi	Ottolenghi	28- 2-1984
12895	Iodosan fluoro	Zambeletti	18- 2-1984
12898	Gardesan 5	Garden Seeds	18- 2-1984
12899	Gardene	Garden Seeds	18- 2-1984
12900	Bioclor	Leica	2- 4-1984
12902	Oticon initiales	Oticon Italia	23- 3-1984
12903	Sonda di aspirazione	Rozza	23- 3-1984
12904	Drenaggio	Rozza	23- 3-1984
12905	Sistema Capi Braun	B. Braun	23- 3-1984
12906	Cip-Care Infected Phone	Bandini	5- 4-1984

Numero di registrazione	Denominazione	Ditta	Data di registrazione
12908	Gambro Fiber Plasmafilter	Gambro	28- 2-1984
12916	Sporicidin	H D F	25- 5-1984
12918	Conad N.F.	Coop. Industria	23- 3-1984
12920	Conad N.G.	Coop. Industria	23- 3-1984
12921	Batteriol	D M D	2- 4-1984
12922	HI-Flex-D-700	Dideco	5- 4-1984
12919	Coop N.F.	Coop. Industria	23- 3-1984
12923	BT - 120	Dideco	2- 4-1984
12924	Connettore a tre vie	Dideco	2- 4-1984
12925	Connettore diritto	Dideco	3- 4-1984
12926	BL/03614	Bellco	2- 4-1984
12927	BL-03614 Pivipol	Bellco	2- 4-1984
12928	Crescom 90	Esoform	23- 3-1984
12933	Oticon E 27 P	Oticon	5- 4-1984
12935	Blattofos EC	Ig. Eco	23- 3-1984
12936	Eticon E 25 P	Oticon	3- 4-1984
12937	Oticon E 26 P	Oticon	3- 4-1984
12939	Blattofos PU	Ig. Eco	23- 3-1984
12940	AD 429	Philips	2- 4-1984
12941	AD 320 L	Philips	12- 5-1984
12942	Vaxidina 20	Vaas	26- 4-1984
12943	Vaxidina 5	Vaas	26- 4-1984
12945	Lozione Vittoria	Ottolenghi	23- 3-1984
12948	Septi Savon liquido	Chemical ZC Italiana	4- 6-1984
12949	Tugon MB liquido	Bayer	12- 3-1984
12950	Coop N.G.	Coop. industria	23- 3-1984
12951	Coop N.F. 1	Coop. industria	23- 3-1984
12952	Conad N.F. 1	Coop. industria	23- 3-1984
12957	Tubi raccordo terufusion	Terumo	30- 3-1984
12958	Ratak Master Mix liquido	Ici Solplant	4- 6-1984
12961	Sintrina plus	India	4- 6-1984
12962	Diafilter	Grace Italiana	12- 5-1984
12965	Sterifix art. 455100	Braun	12- 5-1984
12966	Sterifix art. 409950	Braun	12- 5-1984
12967	Sterifix art. 409930	Braun	12- 5-1984
12968	Discofix	Braun	12- 5-1984
12969	Perifix	Braun	12- 5-1984
12980	BT 905 Sorbabil	Dideco	26- 4-1984
12981	Deration	Colkim	12- 4-1984
12983	Ossigenatore optiflo II	Medas	5- 4-1984
12984	Samecid	Samec	23- 5-1984
12985	Nuovo Samexan	Samec	25- 5-1984
12992	Scherogel 5%	Schering	4- 6-1984
12993	Scherogel 10%	Schering	4- 6-1984
13005	Normaderm crema antisettica superattiva	Vichy	10- 4-1984
13013	Sintrina 20 EC	India	4- 6-1984
13029	Di Dren	Diffuplast	26- 6-1984
13030	Dimix	Diffuplast	26- 6-1984

(2212)

Revoche di specialità medicinali

Con decreto ministeriale n. 7219/R in data 4 febbraio 1985, è stata revocata, in seguito a rinuncia, la registrazione della preparazione confetti con pepsina e pancreatina della specialità medicinale denominata « Taka-Diastase », registrata in data 11 aprile 1958 e 30 dicembre 1972 a nome della ditta Parke Davis S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, corso Matteotti, 8, codice fiscale 00781140157, nella sottoindicata confezione, cui è stato attribuito il codice riportato a fianco della stessa:

Confezione	Codice
Flacone 100 confetti	010178034

Con decreto ministeriale n. 7222/R in data 8 febbraio 1985, è stata revocata, in seguito a rinuncia, la registrazione della preparazione fiale da ml 2 per adulti uso intramuscolare tipo « composta », della specialità medicinale « Idropulmina », registrata in data 20 agosto 1959, 23 marzo 1976 e 25 novembre 1982 a nome della ditta Istituto sierovaccinogeno italiano - I.S.I. S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Sant'Antimo (Napoli), strada statale n. 7-*bis*, km 19,5, codice fiscale 03350950634, nella sottoindicata confezione, cui è stato attribuito il codice riportato a fianco della stessa:

Confezione	Codice
6 fiale × ml 2 uso intram. × adulti tipo « composta » .	010081053

Con decreto ministeriale n. 7223/R in data 8 febbraio 1985, sono state revocate, in seguito a rinuncia, le registrazioni delle preparazioni supposte × mg 150 e microsupposte × mg 75 della specialità medicinale denominata « Plausitin », registrate in data 21 settembre 1979 a nome della ditta Farmitalia Carlo Erba S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via C. Imbonati, 24, codice fiscale 00775960156, nelle sottoindicate confezioni, cui è stato attribuito il codice riportato a fianco delle stesse:

Confezione	Codice
Scatola 6 supposte mg 150	022961054
Scatola 12 supposte mg 150	022961066
Scatola 6 microsupposte mg 75	022961078
Scatola 12 microsupposte mg 75	022961080

Con decreto ministeriale n. 7233/R in data 5 marzo 1985, è stata revocata, in seguito a rinuncia, la registrazione della confezione 30 fiale ml 10 per uso orale della specialità medicinale denominata « Activarol », registrata in data 12 agosto 1958, 24 ottobre 1958, 19 luglio 1982 e 21 luglio 1984 a nome della ditta Laboratori Prophin S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Binda, 21, codice fiscale 00738490150, cui è stato attribuito il codice riportato a fianco della stessa:

Confezione	Codice
30 fiale ml 10 uso orale	008315020

Con decreto ministeriale n. 7234/R in data 12 marzo 1985, è stata revocata, in seguito a rinuncia, la registrazione della preparazione fiale × ml 5 della specialità medicinale denominata « Epaplex », registrata a nome della ditta Aandersenn Farmaceutisk Institut S.r.l. ora Aandersenn Farmaceutisk Institut S.p.a., codice fiscale 00637130667, con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale delle Milizie, 12/14, nelle sottoindicate confezioni:

5 fiale × ml 2, registrazione n. 17973

10 fiale × ml 2, codice n. 017973013

Con decreto ministeriale n. 7235/R in data 12 marzo 1985, è stata revocata, in seguito a rinuncia, la registrazione della confezione 30 confetti da mg 300 della specialità medicinale denominata « Focus », registrata in data 21 gennaio 1976, 30 giugno 1976 e 4 ottobre 1978 a nome della ditta Aziende chimiche riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.a., codice fiscale 03907010585, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Amelia, 70, cui è stato attribuito il codice riportato a fianco della stessa:

Confezione	Codice
30 confetti da mg 300 . .	023293020

Con decreto ministeriale n. 7236/R in data 22 marzo 1985, sono state revocate, in seguito a rinuncia, le registrazioni delle confezioni 2 e 20 confetti della specialità medicinale denominata « Veramon », registrate in data 28 luglio 1967, 27 dicembre 1967, 28 ottobre 1968, 28 maggio 1969, 27 marzo 1970, 27 dicembre 1973, 29 luglio 1975, 6 dicembre 1978, 16 febbraio 1980 e 4 aprile 1981 a nome della ditta Gruppo Lepetit S.p.a., codice fiscale 00795960152, con sede e domicilio fiscale in Milano, via R. Lepetit, 8, ed ora di proprietà della ditta Schering S.p.a., codice fiscale 00750320152, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Mancinelli, 7/11, alle quali è stato attribuito il codice riportato a fianco delle stesse:

Confezione	Codice
2 confetti	002806014
20 confetti	002806040

(2201)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Star Pennsylvania Ribbon Corporation S.p.a., con sede legale in Ferrara e stabilimento in S. Maria Maddalena di Occhiobello (Rovigo), è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Star Pennsylvania Ribbon Corporation S.p.a., con sede legale in Ferrara e stabilimento in S. Maria Maddalena di Occhiobello (Rovigo), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Filatura S. Lorenzo S.p.a., con sede e stabilimento in Spresiano (Treviso), è prolungata al 12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sebring, con sede legale e stabilimento in Casier (Treviso), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 dicembre 1983 al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica Tognana S.n.c., con sede legale e stabilimento in Treviso, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 dicembre 1983 al 16 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Marangon S.p.a., con sede e stabilimento in Vigodarzere (Padova), è prolungata al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla I.C.M. S.p.a. - Industria costruzioni metalliche di Quarto d'Altino (Venezia), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Argo's, con sede legale in Susegana (Treviso), sede amministrativa e stabilimento in Gardignano di Scorzè, è prolungata al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Idromacchine S.a.s., con sede legale in Spinea (Venezia) e stabilimento in Porto Marghera (Venezia), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sofil S.p.a. di Castelfranco Veneto (Treviso), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fornace Silvi S.p.a., con sede legale e stabilimento in Villaverla (Vicenza), è prolungata al 23 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Soimi costruttori S.p.a., con sede e stabilimento in Venezia-Marghera, è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Filatura San Lorenzo S.p.a., con sede e stabilimento in Spresiano (Treviso), è prolungata all'11 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Star Pennsylvania Ribbon Corporation S.p.a., con sede legale in Ferrara e stabilimento in Santa Maria Maddalena di Occhiobello (Rovigo), è prolungata al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica Augusta, stabilimento di Porto Torres (Sassari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 aprile 1984 al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Si-La - Sicula laterizi di Piazza Armerina, è prolungana al 7 febbraio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italkali, con sede in Palermo e unità di Casteltermini (Agrigento), è prolungata al 25 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omar di Isola delle Femmine (Palermo), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IMTAP - Paoletti, con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto) e filiali varie, è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La metalli industriale, con sede in Firenze e stabilimento in Villa Carcina (Brescia), è prolungata al 7 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.M.S.A.T., sede e stabilimento di Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 settembre 1984 al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. H.L.B., sede e stabilimento di Predosa (Alessandria), uffici di Torino e Milano, fallita il 13 gennaio 1983, è prolungata al 12 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.B.G. Gambarotta di Inga & C., sede e stabilimento di Serravalle Scrivia (Alessandria), è prolungata al 24 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Felice Schiavetti & Figli di Stazzano (Alessandria), è prolungata al 12 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicamps, sede e stabilimento di Sale (Alessandria), è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baratta International, sede e stabilimento di Alessandria, è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Valley di Pozzolo Formigaro (Alessandria), è prolungata al 12 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova O.M.T. - Officine meccaniche tortonesi, sede legale e stabilimento di Tortona (Alessandria), è prolungata al 17 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elder di Tortona (Alessandria), fallita il 15 marzo 1983, è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Garbieri, sede e stabilimento di Alessandria, è prolungata al 3 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Morteo Soprefin, sede di Genova e stabilimento di Pozzolo Formicaro (Alessandria), è prolungata al 12 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Si-La - Sicula laterizi di Piazza Armerina (Enna), è prolungata all'8 maggio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omar di Isola delle Femmine (Palermo), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italkali, con sede in Palermo e unità di Casteltermini (Agrigento), è prolungata al 25 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IMTAP - Paoletti, con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto) e filiali varie, è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sugherificio P. Careddu, sede e stabilimento di Canelli (Asti), è prolungata al 19 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fama di Castel San Giorgio (Salerno), è prolungata al 17 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.S.A. - Industria spray alimentare, con sede in Napoli e stabilimento in Arco Felice (Napoli), è prolungata al 10 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Installazioni sarde, con sede in Cagliari e stabilimento in Assemini-Macchiareddu (Cagliari), è prolungata al 17 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Si-La - Sicula laterizi di Piazza Armerina (Enna), è prolungata al 23 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Italkali, con sede in Palermo e unità di Casteltermini (Agrigento), è prolungata al 23 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omar di Isola delle Femmine (Palermo), è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società editrice Il Popolo, con sede e stabilimento in Roma, è prolungata al 24 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e l'Istituto nazionale della previdenza sociale sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lev e Lev - Arredamenti Levante di Terra del Sole (Forlì), è prolungata al 24 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costa, con stabilimento in Castellaneta (Taranto), è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Astroline di Castrignano del Piano (Lecce), è prolungata al 5 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie ottiche del Levante, con sede in Bari e stabilimento in Modugno (Bari), è prolungata al 16 giugno 1985 (ultima proroga).
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Petitpierre sud, stabilimento di Bari, cantieri di Pomigliano d'Arco (Napoli), Valle Ufita (Avellino), Modugno (Bari), Surbo (Lecce), Foggia e S. Salvo (Chieti), è prolungata al 5 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fatme S.p.a., sede legale in Roma, unità: Bari, Pagani (Salerno), Avezzano e Sulmona (L'Aquila), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 aprile 1984 al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Frigodaunia di Foggia, è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Covi confezioni di Locorotondo (Bari), è prolungata al 7 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio 5 Elle, con sede e stabilimento in Casarano (Lecce), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 luglio 1984 al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Svevo di Bari, è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Serio maglieria, con sede sociale e stabilimento in Putignano (Bari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Legnoinfissi Enriquez di Trani (Bari), è prolungata al 19 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica Enel, sospesi dal 30 ottobre 1978 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 8 febbraio 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Serio maglieria, con sede sociale e stabilimento in Putignano (Bari), è prolungata al 2 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2815)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 8 maggio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore meccanico operante nell'area industriale di Brindisi è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 27 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Artigianato del Sud, in Capurso (Bari), è prolungata fino al 30 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 settembre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. F.A.R. - Fabbrica accumulatori riuniti, sede in Napoli e stabilimento di Bari, è prolungata fino all'11 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore confezioni maglieria esterna e intimo uomo-donna nel comune di Bitonto (Bari) è prolungata per un ulteriore trimestre.

(2817)

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enichimica secondaria di Palermo, laboratori di Sesto S. Giovanni, S. Donato Milanese e Paderno Dugnano (Milano) e stabilimento di Ravenna, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enichimica di Milano, uffici di S. Donato Milanese (Milano), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica Augusta, direz. gen. di Milano e laboratori in Paderno Dugnano (Milano), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 6 luglio 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Anic Agricoltura di Palermo, uffici di S. Donato Milanese (Milano) e stabilimento di Ravenna, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 30 giugno 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 in favore del lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Anic di Palermo e della Anic Fibre di Palermo, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enichimica di Milano, uffici di S. Donato Milanese (Milano), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica Augusta, direz. gen. di Milano e laboratori in Paderno Dugnano (Milano), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Anic Agricoltura di Palermo, uffici di S. Donato Milanese (Milano) e stabilimento di Ravenna, che versino nell'ipotesi di cui al pirmo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 31 dicembre 1983 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Anic di Palermo; Anic Fibre S.p.a. di Palermo; Alta S.p.a., stabilimento di Forlì; Carpol S.p.a., stabilimento di Forlì; Saras chimica S.p.a., stabilimento di Sarroch; Soc. Chimica Lardarello S.p.a., stabilimento di Saline di Volterra (Pisa), e Lardarello (Pisa); Terni industrie chimiche S.p.a., stabilimento di Nera Montoro (Terni), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

(2816)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Ripartizione dei fondi relativi al triennio 1985-87 tra regioni e comuni, amministrazioni dello Stato e soggetti destinatari ai sensi degli articoli 21, 23, 24 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. (Deliberazione 3 aprile 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, comma secondo, 4, secondo e terzo comma, 6 e 79 della legge medesima concernenti la ripartizione dei fondi destinati, nel triennio 1985-87, al risanamento e allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi, da parte del CIPE, tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visti gli articoli 6-*bis* e 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 28 aprile 1982, n. 187, con i quali viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 883;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80;

Visto l'art. 11, comma 10, della legge finanziaria 22 dicembre 1984, n. 887 che, ai fini della prosecuzione degli interventi previsti dalla legge n. 219/81 ha disposto, tra l'altro, un incremento del fondo di cui all'art. 3 della medesima legge n. 219/81, con un'autorizzazione di spesa per gli esercizi 1986 e 1987 rispettivamente di lire 1.800 miliardi e lire 1.700 miliardi;

Vista la legge di bilancio 22 dicembre 1984, n. 888, che per l'esercizio di competenza 1985, reca, per le finalità di cui alla richiamata legge 14 maggio 1981, n. 219, lo stanziamento di lire 1.950 miliardi;

Visto il medesimo art. 11, comma 11, della richiamata legge finanziaria n. 887/1984 che demanda al CIPE la ripartizione del fondo ex art. 3 della legge n. 219/81, con riferimento al triennio 1985-87;

Vista la proposta di riparto, articolata per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 accompagnata dalla relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

Le risorse finanziarie ex art. 3 della legge n. 219/81, e successive modificazioni, che, per il triennio 1985-87 ammontano complessivamente a lire 5.450 miliardi, sono ripartite fra regioni e comuni, amministrazioni dello Stato e soggetti destinatari ex articoli 21, 23, 24 e 32 della richiamata legge n. 219/81, secondo gli importi dell'allegato prospetto *A*.

Nell'ambito della sopra richiamata autorizzazione di spesa complessiva di lire 5.450 miliardi, l'importo triennale di lire 4.360 miliardi è ripartito, per l'attuazione dei programmi di competenza dei comuni e delle regioni, secondo gli importi su base regionale, riportati nell'allegato prospetto *B*.

Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 è approvata la ripartizione del suddetto importo di lire 4.360 miliardi secondo i coefficienti millesimali rispettivamente pari a 357,80, 330,27 e 311,93. Le relative ripartizioni annuali tra i vari soggetti destinatari sono riportate negli allegati prospetti *B/1*, *B/2* e *B/3*.

Nel quadro dell'autorizzazione triennale di spesa di lire 476,875 miliardi destinata alle amministrazioni dello Stato — ivi compresi i provveditorati alle opere pubbliche — la somma di lire 300 miliardi è ripartita su base annua per l'attuazione dei programmi ex art. 13 della legge n. 80/84 di competenza dei provveditorati alle opere pubbliche delle regioni Basilicata, Campania e Puglia, secondo gli importi indicati nell'allegato prospetto *C*.

L'assegnazione complessiva di lire 4.360 miliardi di cui all'allegato prospetto *B* è ripartita annualmente sulla base dei richiamati coefficienti millesimali, tra i comuni classificati per gravità di danno, secondo gli importi riportati nell'allegato prospetto *D*.

Gli allegati prospetti *A*, *B*, *B/1*, *B/2*, *B/3*, *C* e *D* costituiscono parte integrante della presente delibera.

Roma, addì 3 aprile 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

PROSPETTO *A*

RIPARTO TRIENNALE 1985-87

ART. 3 DELLA LEGGE N. 219/81, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

(in miliardi)

Amministrazione e riferimento normativo	%	1985	1986	1987	Totali
Regioni e comuni	80	1.560,000	1.440,000	1.360,000	4.360,000
Amministrazione Stato e art. 13 della legge n. 80/84 . .	8,75	170,625	157,500	148,750	476,875
Articoli 21, 23, 24 e 32 della legge n. 219/81 .	11,25	219,375	202,500	191,250	613,125
Totale	100	1.950,000	1.800,000	1.900,000	5.450,000

PROSPETTO *B*

RIPARTO TRIENNALE 1985-87

ART. 3 DELLA LEGGE N. 219/81, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Riparto fondi tra comuni e regioni

(in miliardi)

Regioni	Comuni disastrati	Comuni gravemente danneggiati	Comuni danneggiati	Programmi regionali	Totali
Basilicata	267,203	390,278	116,012	76,925	850,418
Campania	604,439	2.098,335	362,739	331,318	3.396.831
Puglia	—	—	102,927	9,824	112.751
Totale . . .	871,642	2.488,613	581,678	418,067	4.360.000

Nota: Ai fini delle assegnazioni di competenza annuale i singoli importi vanno moltiplicati per i seguenti coefficienti millesimali:
anno 1985: 357,80
anno 1986: 330,27
anno 1987: 311,93

PROSPETTO *B/1*

ANNO 1985

Riparto fondi tra comuni e regioni

(in miliardi)

Regioni	Comuni disastrati	Comuni gravemente danneggiati	Comuni danneggiati	Programmi regionali	Totali
Basilicata	95,605	139,641	41,509	27,524	304,279
Campania	216,267	750,780	129,787	118,545	1.215,379
Puglia	—	—	36,827	3,515	40,342
Totale . . .	311,872	890,421	208,123	149,584	1.560,000

PROSPETTO *B*/2

ANNO 1986

Riparto fondi tra comuni e regioni

(in miliardi)

Regioni	Comuni disastrati	Comuni gravemente danneggiati	Comuni danneggiati	Programmi regionali	Totali
Basilicata	88,251	128,899	38,316	25,406	280,872
Campania	199,631	693,028	119,804	109,426	1.121,889
Puglia	—	—	33,994	3,245	37,239
Totale	287,882	821,927	192,114	138,077	1.440,000

PROSPETTO *B*/3

ANNO 1987

Riparto fondi tra comuni e regioni

(in miliardi)

Regioni	Comuni disastrati	Comuni gravemente danneggiati	Comuni danneggiati	Programmi regionali	Totali
Basilicata	83,347	121,738	36,187	23,995	265,267
Campania	188,541	654,527	113,148	103,347	1.059,563
Puglia	—	—	32,106	3,064	35,170
Totale	271,888	776,265	181,441	130,406	1.360,000

PROSPETTO *C*

RIPARTO TRIENNALE 1985-87

ART. 3 DELLA LEGGE N. 219/81

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO E ART. 13 DELLA LEGGE N. 80/84

Riparto fondi di programmi di competenza dei provveditorati alle opere pubbliche

(in miliardi)

Amministrazione	1985	1986	1987	Totali
Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata	18,400 (1)	18,400	18,400	55,200
Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania	79,250	79,250	79,250	237,750
Provveditorato alle opere pubbliche per la Puglia	2,350	2,350	2,350	7,050
Totale	100,000	100,000	100,000	300,000

(1) Nello stanziamento è compreso il finanziamento per il progetto redatto dalla sovrintendenza della Basilicata per ripartizioni alla casa natale di Giustino Fortunato.

PROSPE

COMUNI DISASTRATI

REGIONE BASILICATA - PROVINCIA DI POTENZA

Comune	Assegnazione triennale 1985-87 (milioni di lire)	Ripartizione annuale (migliaia di lire)		
		1985	1986	1987
Balvano	13.349	4.776.245	4.408.840	4.163.915
Bella	27.104	9.697.757	8.951.773	8.454.470
Brienza	25.315	9.057.656	8.360.911	7.896.433
Castelgrande	11.317	4.049.200	3.737.722	3.530.078
Muro Lucano	51.027	18.257.358	16.852.942	15.916.700
Pescopagano	17.901	6.404.942	5.912.252	5.583.806
Potenza	84.982	30.406.390	28.067.430	26.508.180
Ruvo del Monte	14.469	5.176.979	4.778.748	4.513.273
Vietri di Potenza	21.739	7.778.171	7.179.848	6.780.981
Totale	267.203	95.604.698	88.250.466	83.347.836

COMUNI GRAVEMENTE DANNEGGIATI

REGIONE BASILICATA - PROVINCIA DI MATERA

Comune	Assegnazione triennale 1985-87 (milioni di lire)	Ripartizione annuale (migliaia di lire)		
		1985	1986	1987
Aliano .	7.526	2.692.788	2.485.650	2.347.562
Ferrandina . .	19.166	6.857.556	6.330.051	5.978.393
Gorgoglione	2.179	779.642	719.669	679.689
Grassano . . .	4.305	1.540.320	1.421.834	1.342.846
Grottole	2.762	988.238	912.220	861.542
Irsina	14.197	5.079.658	4.688.914	4.428.428
Salandra	3.670	1.313.119	1.212.109	1.144.772
Stigliano	6.200	2.218.348	2.047.705	1.933.947
Tricarico	11.987	4.288.925	3.959.006	3.739.069
Totale . .	71.992	25.758.594	23.777.158	22.456.248

COMUNI GRAVEMENTE DANNEGGIATI

REGIONE BASILICATA - PROVINCIA DI POTENZA

Comune	Assegnazione triennale 1985-87 (milioni di lire)	Ripartizione annuale (migliaia di lire)		
		1985	1986	1987
Abriola	6.163	2.205.109	2.035.485	1.922.406
Acerenza	9.916	3.547.925	3.275.007	3.093.068
Albano di Lucania	3.505	1.254.082	1.157.614	1.093.304
Anzi	12.972	4.641.356	4.284.327	4.046.317
Armento	2.141	766.046	707.119	667.835
Atella	4.296	1.537.100	1.418.861	1.340.039
Banzi	1.356	485.174	447.853	422.973
Barile	5.743	2.054.834	1.896.769	1.791.397
Brindisi di Montagna	6.315	2.259.494	2.085.687	1.969.819
Calvello	15.812	5.657.502	5.222.308	4.932.190
Campomaggiore	3.140	1.123.486	1.037.064	979.450
Castelmezzano	6.884	2.463.081	2.273.613	2.147.306
Castronuovo di S. Andrea	1.405	502.706	464.036	438.258
Cersosimo	662	236.862	218.642	206.496
Corleto Perticara	19.847	7.101.217	6.554.968	6.190.815
Episcopia	1.623	580.706	536.036	506.258
Fardella	2.488	890.201	821.724	776.075
Filiano	2.400	858.715	792.660	748.625
Gallicchio	1.848	661.211	610.348	576.441
Ginestra	2.148	768.550	709.431	670.019
Grumento Nova	5.395	1.930.320	1.781.834	1.682.846
Guardia Perticara	7.484	2.677.760	2.471.778	2.334.462
Lagonegro	2.722	973.926	899.009	849.065
Laurenzana	8.237	2.947.182	2.720.475	2.569.343
Marsico Nuovo	11.531	4.125.769	3.808.401	3.596.830
Marsico Vetere	5.995	2.144.999	1.979.999	1.870.002
Maschito	955	341.697	315.413	297.890
Melfi	10.970	3.925.044	3.623.117	3.421.839
Moliterno	9.836	3.519.301	3.248.585	3.068.114
Montemurro	4.111	1.470.908	1.357.760	1.282.332
Palazzo S. Gervasio	3.072	1.099.155	1.014.605	958.240
Picerno	10.677	3.820.209	3.526.346	3.330.445
Pietrapertosa	4.922	1.761.082	1.625.614	1.535.304
Rapolla	4.959	1.774.320	1.637.834	1.546.846
Rapone	2.239	801.110	739 486	698.404
Rionero in Vulture	14.527	5.197.731	4.797.905	4.531.364
Ripacandida	6.687	2.392.595	2.208.549	2.085.856
Ruoti	7.341	2.626.595	2.424.549	2.289.856
S. Chirico Nuovo	4.800	1.717.430	1.585.320	1.497.250
S. Costantino Albanese	689	246.523	227.559	214.918
S. Fele	9.727	3.480.301	3.212.585	3.034.114
S. Paolo Albanese	1.535	549.220	506.972	478.808
S. Severino Lucano	2.112	755.669	697.541	658.790
S. Angelo le Fratte	4.672	1.671.632	1.543.045	1.457.323
Sasso di Castalda	5.530	1.978.623	1.826.421	1.724.956
Satriano di Lucania	14.393	5.149.787	4.753.648	4.489.565
Savoia di Lucania	6.300	2.254.127	2.080.733	1.965.140
Spinoso	1.361	486.963	449.504	424.533
Terranova di Pollino	2.823	1.010.064	932.366	880.570
Tito	12.721	4.551.548	4.201.428	3.968.024
Tramutola	6.049	2.164.321	1.997.833	1.886.846
Trecchina	3.307	1.183.238	1.092.219	1.031.543
Viggiano	9.943	3.557.586	3.283.924	3.101.490
Totale	318.286	113.882.092	105.121.909	99.281.999

COMUNI DANNEGGIATI

REGIONE BASILICATA - PROVINCIA DI MATERA

Comune	Assegnazione triennale 1985-87 (milioni di lire)	Ripartizione annuale (migliaia di lire)		
		1985	1986	1987
Accettura	11.761	4.208.062	3.884.364	3.668.574
Bernalda	711	254.394	234.826	221.780
Calciano	360	128.807	118.899	112.294
Carigliano	499	178.541	164.807	155.652
Colobraro	980	350.642	323.670	305.688
Craco	593	212.174	195.853	184.973
Garacuso	565	202.156	186.605	176.239
Matera	2.840	1.016.146	937.981	885.873
Miglionico	890	318.440	293.945	277.615
Montalbano Ionico	418	149.560	138.055	130.385
Montescaglioso	2.399	858.357	792.330	748.313
Nova Siri	609	217.899	201.137	189.964
Oliveto Lucano	657	235.073	216.991	204.936
Pisticci	2.662	952.458	879.192	830.350
Policoro	595	212.890	196.514	185.596
Pomarico	339	121.294	111.963	105.743
Rotondella	145	51.881	47.890	45.229
S. Giorgio Lucano	321	114.853	106.018	100.129
S. Mauro Forte	1.004	359.229	331.596	313.175
Scanzano Ionico	—	—	—	—
Tursi	1.073	383.917	354.385	334.698
Valsinni	78	27.908	25.762	24.330
Totale	29.499	10.554.681	9.742.783	9.201.536

COMUNI DANNEGGIATI

REGIONE BASILICATA - PROVINCIA DI POTENZA

Comune	Assegnazione triennale 1985-87 (milioni di lire)	Ripartizione annuale (migliaia di lire)		
		1985	1986	1987
Avigliano	8.718	3.119.283	2.879.337	2.719.380
Baragiano	7.520	2.690.641	2.483.668	2.345.691
Calvera	480	171.743	158.532	149.725
Cancellara	1.274	455.835	420.770	397.395
Carbone	2.098	750.660	692.917	654.423
Castelluccio inferiore	638	228.275	210.715	199.010
Castelluccio superiore	55	19.679	18.165	17.156
Castelsaraceno	533	190.706	176.037	166.257
Chiaromonte	1.506	538.844	497.394	469.762
Forenza	11.901	4.258.154	3.930.603	3.712.243
Francavilla sul Sinni	918	328.459	303.192	286.349
Genzano di Lucania	4.683	1.675.568	1.546.678	1.460.754
Latronico	3.773	1.349.971	1.246.128	1.176.901
Lauria	3.660	1.309.540	1.208.807	1.141.653
Lavello	3.185	1.139.587	1.051.926	993 487

Segue: PROVINCIA DI POTENZA

Comune	Assegnazione triennale 1985 87 (milioni di lire)	Ripartizione annuale (migliaia di lire)		
		1985	1986	1987
Maratea	1.931	690.908	637.761	602.331
Missanello	134	47.945	44.257	41.798
Montemilone	793	283.734	261.908	247.358
Nemoli	542	193.927	179.009	169.064
Noepoli	272	97.321	89.835	84.844
Oppido Lucano	4.204	1.504.183	1.388.476	1.311.341
Paterno	3.014	1.078.403	995.449	940.148
Pietragalla	4.617	1.651.953	1.524.880	1.440.167
Pignola	3.402	1.217.229	1.123.595	1.061.176
Rivello	870	311.284	287.340	271.376
Roccanova	772	276.220	254.972	240.808
Rotonda	1.349	482.670	445.540	420.790
S. Chirico Raparo	255	91.238	84.221	79.541
S. Martino D'Agri	915	327.385	302.202	285.413
S. Arcangelo	1.950	697.705	644.035	608.260
Sarconi	458	163.870	151.265	142.865
Senise	560	200.367	184.954	174.679
Tolve	1.405	502.706	464.035	438.259
Trivigno	1.800	644.035	594.495	561.470
Vaglio di Basilicata	1.898	679.100	626.860	592.040
Venosa	3.382	1.210.073	1.116.990	1.054.937
Viggianello	1.048	374.972	346.128	326.900
Totale	86.513	30.954.173	28.573.076	26.985.751

COMUNI DISASTRATI

REGIONE CAMPANIA - PROVINCIA DI AVELLINO

Comune	Assegnazione triennale 1985-87 (milioni di lire)	Ripartizione annuale (migliaia di lire)		
		1985	1986	1987
Avellino	94.593	33.845.186	31.241.703	29.506.111
Bisaccia	24.106	8.625.079	7.961.609	7.519.312
Calabritto	24.388	8.725.977	8.054.747	7.607.276
Calitri	32.722	11.707.866	10.807.259	10.206.875
Caposele	26.335	9.422.610	8.697.792	8.214.598
Conza della Campania	11.262	4.029.521	3.719.557	3.512.922
Lioni	52.311	18.716.771	17.277.016	16.317.213
Morra De Sanctis	16.906	6.048.933	5.583.629	5.273.438
Salza Irpina	1.477	528.468	487.816	460.716
S. Mango sul Calore	20.332	7.274.749	6.715.151	6.342.100
S. Michele di Serino	5.706	2.041.595	1.884.550	1.779.855
S. Andrea di Conza	4.739	1.695.605	1.565.173	1.478.222
S. Angelo dei Lombardi	54.649	19.553.303	18.049.198	17.046.499
Senerchia	9.284	3.321.797	3.066.273	2.895.930
Solofra	16.725	5.984.172	5.523.849	5.216.979
Sorbo Serpico	2.073	741.715	684.660	646.625
Teora	13.723	4.910.062	4.532.364	4.280.574
Torella dei Lombardi	21.753	7.783.180	7.184.472	6.785.348
Totale	433.084	154.956.589	143.036.818	135.090.593

COMUNI DISASTRATI

REGIONE CAMPANIA - PROVINCIA DI SALERNO

Comune	Assegnazione triennale 1985-87 (milioni di lire)	Ripartizione annuale (migliaia di lire)		
		1985	1986	1987
Campagna	31.991	11.446.316	10.565.827	9.978.857
Castelnuovo di Conza	6.446	2.306.366	2.128.953	2.010.681
Colliano	15.765	5.640.685	5.206.786	4.917.529
Laviano	20.723	7.414.648	6.844.289	6.464.063
Ricigliano	12.182	4.358.695	4.023.410	3.799.895
Romagnano al Monte	11.229	4.017.714	3.708.658	3.502.628
Salvitelle	7.898	2.825.889	2.608.512	2.463.599
S. Gregorio Magno	47.087	16.847.634	15.551.659	14.687.707
Santomenna	6.947	2.485.623	2.294.420	2.166.957
Valva	11.087	3.966.906	3.661.759	3.458.335
Totale	171.355	61.310.476	56.594.273	53.450.251

COMUNI GRAVEMENTE DANNEGGIATI

REGIONE CAMPANIA - PROVINCIA DI AVELLINO

Comune	Assegnazione triennale 1985-87 (milioni di lire)	Ripartizione annuale (migliaia di lire)		
		1985	1986	1987
Aiello del Sabato	3.853	1.378.595	1.272.550	1.201.855
Altavilla Irpina	15.721	5.624.943	5.192.253	4.903.804
Andretta	11.834	4.234.182	3.908.474	3.691.344
Aquilonia	2.453	877.678	810.165	765.157
Ariano Irpino	19.625	7.021.786	6.481.647	6.121.567
Atripalda	20.188	7.223.226	6.667.592	6.297.182
Avella	10.231	3.660.631	3.379.044	3.191.325
Bagnoli Irpino	8.561	3.063.109	2.827.484	2.670.407
Baiano	12.532	4.483.925	4.139.006	3.909.069
Bonito	1.479	529.183	488.477	461.340
Cairano	5.915	2.116.375	1.953.577	1.845.048
Candida	2.701	966.412	892.073	842.515
Capriglia Irpina	6.285	2.248.761	2.075.778	1.960.461
Carife	5.192	1.857.687	1.714.788	1.619.525
Casalbore	5.856	2.095.265	1.934.090	1.826.645
Cassano Irpino	3.872	1.385.394	1.278.825	1.207.781
Castel Baronia	4.743	1.697.036	1.566.494	1.479.470
Castelfranci	12.570	4.497.521	4.151.557	3.920.922
Castelvetere sul Calore	4.679	1.674.137	1.545.357	1.459.506
Cervinara	16.829	6.021.383	5.558.198	5.249.419
Cesinali	2.688	961.761	887.779	838.460
Chianche	4.439	1.588.265	1.466.091	1.384.644
Chiusano San Domenico	13.059	4.672.484	4.313.061	4.073.455
Contrada	3.592	1.285.210	1.186.348	1.120.442
Domicella	3.176	1.136.366	1.048.953	990.681
Flumeri	4.016	1.436.917	1.326.384	1.252.699
Fontanarosa	6.378	2.282.036	2.106.494	1.989.470
Forino	9.021	3.227.696	2.979.411	2.813.893
Frigento	11.208	4.010.200	3.701.722	3.496.078
Gesualdo	9.373	3.353.640	3.095.668	2.923.692
Greci	3.883	1.389.330	1.282.458	1.211.212
Grottaminarda	11.169	3.996.246	3.688.841	3.483.913
Grottolella	4.943	1.768.596	1.632.549	1.541.855

Segue: PROVINCIA DI AVELLINO

Comune	Assegnazione triennale 1985-87 (milioni di lire)	Ripartizione annuale (migliaia di lire)		
		1985	1986	1987
Guardia dei Lombardi	18.633	6.666.850	6.154.014	5.812.136
Lacedonia	11.033	3.947.585	3.643.924	3.441.491
Lapio	5.645	2.019.770	1.864.402	1.760.828
Lauro	11.334	4.055.283	3.743.337	3.535.380
Luogosano	5.118	1.831.210	1.690.347	1.596.443
Manocalzati	9.460	3.384.769	3.124.402	2.950.829
Marzano di Nola	2.610	933.853	862.018	814.129
Melito Irpino	1.566	560.312	517.211	488.477
Mercogliano	8.551	3.059.530	2.824.182	2.667.288
Mirabella Eclano	14.287	5.111.860	4.718.639	4.456.501
Montaguto	967	345.991	319.376	301.633
Montecalvo Irpino	7.723	2.763.274	2.550.714	2.409.012
Montefalcione	9.721	3.478.154	3.210.603	3.032.243
Monteforte Irpino	8.514	3.046.292	2.811.961	2.655.747
Montefredane	6.223	2.226.577	2.055.301	1.941.122
Montefusco	7.853	2.809.788	2.593.650	2.449.562
Montella	25.272	9.042.270	8.346.710	7.883.020
Montemarano	19.098	6.833.226	6.307.592	5.957.182
Montemiletto	13.519	4.837.070	4.464.988	4.216.942
Monteverde	8.017	2.868.467	2.647.815	2.500.718
Montoro Inferiore	10.713	3.833.090	3.538.236	3.341.674
Montoro Superiore	11.976	4.284.989	3.955.373	3.735.638
Moschiano	1.890	676.238	624.220	589.542
Mugnano del Cardinale	10.453	3.740.062	3.452.365	3.260.573
Nusco	13.914	4.978.401	4.595.446	4.340.153
Ospedaletto d'Alpinolo	6.054	2.166.109	1.999.485	1.888.406
Pago del Vallo di Lauro	1.392	498.055	459.743	434.202
Parolise	1.900	679.816	627.523	592.661
Paternopoli	13.438	4.808.090	4.438.235	4.191.675
Petruro Irpino	2.729	976.431	901.320	851.249
Pietradefusi	6.615	2.366.834	2.184.769	2.063.397
Pietrastornina	7.030	2.515.320	2.321.833	2.192.847
Prata di Principato Ultra	4.823	1.725.660	1.592.916	1.504.424
Pratola Serra	7.816	2.796.549	2.581.429	2.438.022
Quindici	3.309	1.183.954	1.092.880	1.032.166
Rocca Bascerana	11.394	4.076.750	3.763.154	3.554.096
Rocca S. Felice	4.286	1.533.520	1.415.560	1.336.920
Rotondi	4.069	1.455.880	1.343.890	1.269.230
S. Martino Valle Caudina	7.932	2.838.054	2.619.741	2.474.205
S. Nicola Baronia	1.936	692.697	639.412	603.891
S. Potito Ultra	3.269	1.169.642	1.079.669	1.019.689
S. Sossio Baronia	5.566	1.991.504	1.838.310	1.736.186
S. Lucia di Serino	2.432	870.165	803.229	758.606
S. Angelo all'Esca	2.786	996.825	920.145	869.030
S. Angelo a Scala	1.862	666.220	614.972	580.808
S. Paolina	3.953	1.414.375	1.305.577	1.233.048
S. Stefano del Sole	3.709	1.327.073	1.224.990	1.156.937
Savignano Irpino	3.087	1.104.522	1.019.560	962.918
Scampitella	2.034	727.761	671.779	634.460
Serino	21.994	7.869.410	7.264.068	6.860.522
Sperone	4.028	1.441.210	1.330.348	1.256.442
Sturno	6.209	2.221.568	2.050.677	1.936.755
Summonte	6.240	2.232.660	2.060.916	1.946.424
Taurano	1.068	382.128	352.734	333.138
Taurasi	5.612	2.007.962	1.853.503	1.750.535
Torre le Nocelle	3.703	1.324.926	1.223.008	1.155.066
Torrioni	3.001	1.073.752	991.155	936.093
Trevico	1.978	707.724	653.284	616.992
Tufo	3.725	1.332.798	1.230.274	1.161.928
Vallata	7.765	2.778.300	2.564.585	2.422.115
Valle Saccarda	1.352	483.743	446.532	421.725
Venticano	4.935	1.765.733	1.629.907	1.539.360
Villamaina	4.239	1.516.706	1.400.036	1.322.258
Villanova del Battista	8.822	3.156.494	2.913.686	2.751.820
Volturara Irpina	21.615	7.733.804	7.138.894	6.742.302
Zungoli	6.714	2.402.256	2.217.466	2.094.278
Totale	732.575	262.113.867	241.951.208	228.509.925

COMUNI GRAVEMENTE DANNEGGIATI

REGIONE CAMPANIA - PROVINCIA DI BENEVENTO

Comune	Assegnazione triennale 1985-87 (milioni di lire)	Ripartizione annuale (migliaia di lire)		
		1985	1986	1987
Airola	6.857	2.453.420	2.264.697	2.138.883
Amorosi	4.501	1.610.450	1.486.568	1.403.982
Apice	19.121	6.841.455	6.315.188	5.964.357
Apollosa	5.991	2.143.568	1.978.678	1.868.754
Arpaia .	2.977	1.065.165	983.230	928.605
Arpaise	5.296	1.894.900	1.749.135	1.651.965
Benevento	95.295	34.096.360	31.473.555	29.725.085
Bonea	3.676	1.315.265	1.214.090	1.146.645
Bucciano .	3.780	1.352.475	1.248.440	1.179.085
Buonalbergo	4.221	1.510.265	1.394.090	1.316.645
Calvi	6.764	2.420.145	2.233.980	2.109.875
Campo del Monte Taburno .	2.701	966.412	892.073	842.515
Casalduni	5.422	1.939.980	1.790.750	1.691.270
Castel Pagano	3.410	1.220.090	1.126.238	1.063.672
Castel Venere	2.085	746.010	688.623	650.367
Cautano	6.650	2.379.357	2.196.329	2.074.314
Ceppaloni	9.695	3.468.852	3.202.016	3.024.132
Cerreto Sannita .	2.954	1.056.935	975.632	921.433
Circello	4.824	1.726.018	1.593.247	1.504.735
Durazzano	2.729	976.430	901.320	851.250
Forchia	1.610	576.055	531.743	502.202
Fragneto L'Abate .	1.467	524.890	484.513	457.597
Fragneto Monforte	3.393	1.214.010	1.120.623	1.058.367
Ginestra degli Schiavoni .	4.104	1.468.403	1.355.450	1.280.147
Melizzano	4.712	1.685.945	1.556.255	1.469.800
Moiano	6.716	2.402.970	2.218.127	2.094.903
Molinara .	3.119	1.115.972	1.030.128	972.900
Montesarchio .	8.840	3.162.935	2.919.630	2.757.435
Paduli . .	9.750	3.488.530	3.220.180	3.041.290
Pago Veiano .	6.966	2.492.420	2.300.695	2.172.885
Pannarano	4.348	1.555.705	1.436.035	1.356.260
Paolisi .	2.138	764.972	706.128	666.900
Paupisi	1.602	573.192	529.100	499.708
Pietrelcina	3.266	1.168.568	1.078.678	1.018.754
Ponte	5.666	2.027.283	1.871.338	1.767.379
Puglianelo	884	316.293	291.963	275.744
S. Giorgio del Sannio .	8.922	3.192.275	2.946.715	2.783.010
S. Giorgio La Molara .	6.443	2.305.293	2.127.962	2.009.745
S. Leucio del Sannio .	3.465	1.239.770	1.144.403	1.080.827
S. Lorenzello .	2.651	948.522	875.560	826.918
S. Marco dei Cavoti .	3.303	1.181.807	1.090.898	1.030.295
S. Martino Sannita .	2.329	833.312	769.210	726.478
S. Nazzaro .	2.420	865.870	799.265	754.865
S. Nicola Manfredi .	4.629	1.656.247	1.528.843	1.443.910
S. Salvatore Telesino .	5.479	1.960.375	1.809.577	1.709.048
Sant'Agata dei Goti .	24.834	8.885.555	8.202.050	7.746.395
Sant'Angelo a Cupolo .	7.780	2.783.668	2.569.540	2.426.792
S. Arcangelo Trimonte .	3.290	1.177.155	1.086.605	1.026.240
Solopaca .	3.165	1.132.430	1.045.320	987.250
Tocco Caudio	2.549	912.027	841.870	795.103
Totale .	348.789	124.796.001	115.196.283	108.796.716

COMUNI GRAVEMENTE DANNEGGIATI

REGIONE CAMPANIA - PROVINCIA DI CASERTA

Comune	Assegnazione triennale 1985-87 (milioni di lire)	Ripartizione annuale (migliaia di lire)		
		1985	1986	1987
Arienzo	6.784	2.427.302	2.240.586	2.116.112
Aversa	*20.466*	*7.322.695*	*6.759.408*	*6.383.897*
Capua	32.342	11.571.903	10.681.754	10.088.343
Maddaloni	3.119	1.115.972	1.030.128	972.900
S. Felice a Cancello	5.071	1.814.395	1.674.825	1.581.780
S. Maria a Vico	9.188	3.287.448	3.034.567	2.865.985
S. Maria Capua Vetere	24.153	8.641.895	7.977.132	7.533.973
Teano	10.531	3.767.970	3.478.125	3.284.905
Totale	111.654	39.949.580	36.876.525	34.827.895

COMUNI GRAVEMENTE DANNEGGIATI

REGIONE CAMPANIA - PROVINCIA DI NAPOLI

Comune	Assegnazione triennale 1985-87 (milioni di lire)	Ripartizione annuale (migliaia di lire)		
		1985	1986	1987
Acerra	10.338	3.698.916	3.414.383	3.224.701
Agerola	6.558	2.346.439	2.165.943	2.045.618
Boscotrecase	5.464	1.955.008	1.804.623	1.704.369
Carbonara di Nola	1.880	672.660	620.917	586.423
Casalnuovo di Napoli	6.394	2.287.760	2.111.778	1.994.462
Casamarciana	2.261	808.980	746.752	705.268
Casavatore	1.165	416.835	384.770	363.395
Casola di Napoli	3.034	1.085.560	1.002.055	946.385
Castellammare di Stabia	19.788	7.080.107	6.535.482	6.172.411
Cicciano	*15.383*	*5.504.007*	*5.080.620*	*4.798.373*
Comiziano	2.293	820.430	757.320	715.250
Ercolano	7.620	2.726.420	2.516.696	2.376.884
Frattamaggiore	14.447	5.169.108	4.771.483	4.506.409
Giugliano in Campania	22.480	8.043.300	7.424.580	7.012.120
Gragnano	24.353	8.713.455	8.043.185	7.596.360
Lettere	3.821	1.367.145	1.261.980	1.191.875
Liveri	2.755	985.733	909.908	859.359
Marigliano	18.573	6.645.382	6.134.198	5.793.420
Massalubrense	1.547	553.514	510.935	482.551
Meta	4.245	1.518.853	1.402.017	1.324.130
Monte di Procida	2.823	1.010.064	932.366	880.570
Napoli	—	—	—	—
Palma Campania	9.356	3.347.558	3.090.052	2.918.390
Piana di Sorrento	5.750	2.057.340	1.899.080	1.793.580
Pimonte	1.668	596.807	550.900	520.293
Portici	27.311	9.771.820	9.020.140	8.519.040
Pozzuoli	8.484	3.035.558	2.802.052	2.646.390
Roccarainola	9.224	3.300.330	3.046.460	2.877.210
S. Paolo Belsito	2.280	815.780	753.025	711.195
Sant'Agnello	2.233	798.963	737.504	696.533
S. Maria La Carità	3.309	1.183.954	1.092.880	1.032.166
Sant'Anastasia	4.493	1.607.586	1.483.926	1.401.488
Sant'Antonio Abate	10.924	3.908.585	3.607.925	3.407.490
S. Vitaliano	7.598	2.718.550	2.509.430	2.370.020
Saviano	3.877	1.387.183	1.280.476	1.209.341
Sorrento	4.645	1.661.972	1.534.127	1.448.901
Torre Annunziata	39.076	13.981.315	12.905.825	12.188.860
Torre del Greco	26.365	9.433.344	8.707.700	8.223.956
Vico Equense	6.040	2.161.100	1.994.860	1.884.040
Visciano	10.955	3.919.677	3.618.163	3.417.160
Totale	360.810	129.097.098	119.166.516	112.546.386

COMUNI GRAVEMENTE DANNEGGIATI

REGIONE CAMPANIA - PROVINCIA DI SALERNO

Comune	Assegnazione triennale 1985-87 (milioni di lire)	Ripartizione annuale (migliaia di lire)		
		1985	1986	1987
Acerno .	8.789	3.144.687	2.902.787	2.741.526
Agropoli .	1.268	453.688	418.789	395.523
Angri . .	18.283	6.541.621	6.038.418	5.702.961
Atena Lucana .	5.111	1.828.706	1.688.036	1.594.258
Auletta	10.738	3.842.035	3.546.493	3.349.472
Baronissi .	10.178	3.641.668	3.361.539	3.174.793
Battipaglia	22.543	8.065.840	7.445.390	7.031.770
Bracigliano .	5.907	2.113.513	1.950.934	1.842.553
Buccino	27.292	9.765.023	9.013.865	8.513.112
Calvanico	3.329	1.191.110	1.099.485	1.038.405
Castel S. Giorgio .	10.262	3.671.723	3.389.282	3.200.995
Castel S. Lorenzo .	3.489	1.248.357	1.152.330	1.088.313
Castiglione dei Genovesi .	1.945	695.917	642.385	606.698
Cava dei Tirreni .	27.878	9.974.693	9.207.406	8.695.901
Contursi .	9.671	3.460.264	3.194.090	3.016.646
Corbara	1.812	648.330	598.458	565.212
Eboli	16.589	5.935.511	5.478.932	5.174.557
Fisciano	10.381	3.714.301	3.428.585	3.238.114
Giffoni Sei Casali .	4.963	1.775.751	1.639.155	1.548.094
Giffoni Valle Piana .	6.233	2.230.155	2.058.604	1.944.241
Mercato S. Severino .	19.107	6.836.446	6.310.565	5.959.989
Minori .	1.568	561.027	517.871	489.102
Montecorvino Pugliano .	8.103	2.899.237	2.676.218	2.527.545
Montecorvino Rovella	8.538	3.054.879	2.819.888	2.663.233
Montesano sulla Marcellana	7.093	2.537.860	2.342.640	2.212.500
Nocera Inferiore	26.626	9.526.730	8.793.902	8.305.368
Nocera Superiore .	21.142	7.564.565	6.982.674	6.594.761
Olevano sul Tusciaro .	14.285	5.111.145	4.717.980	4.455.875
Oliveto Citra .	14.047	5.025.989	4.639.373	4.381.638
Padula .	5.727	2.049.110	1.891.485	1.786.405
Pagani .	10.828	3.874.237	3.576.218	3.377.545
Palomonte	17.749	6.350.557	5.862.050	5.536.393
Pellezzano	7.950	2.844.495	2.625.685	2.479.820
Pertosa	2.534	906.660	836.917	790.423
Petina .	2.256	807.192	745.100	703.708
Polla	10.175	3.640.595	3.360.550	3.173.855
Pontecagnano Faiano .	6.363	2.276.670	2.101.540	1.984.790
Roccapiemonte	8.956	3.204.440	2.957.940	2.793.620
Sacco	3.047	1.090.210	1.006.350	950.440
Sala consilina .	13.704	4.903.265	4.526.090	4.274.645
Salerno	43.172	15.446.855	14.258.632	13.466.513
S. Cipriano Picentino .	4.249	1.520.284	1.403.338	1.325.378
S. Mango Piemonte .	1.064	380.697	351.413	331.890
S. Pietro al Tanagro .	2.972	1.063.375	981.580	927.045
S. Rufo	5.441	1.946.780	1.797.025	1.697.195
S. Arsenio .	6.070	2.171.835	2.004.770	1.893.395
S. Egidio a Monte Albino .	2.990	1.069.816	987.522	932.662
Sapri	2.072	741.357	684.330	646.313
Sarno	13.406	4.796.640	4.427.667	4.181.693
Sassano	10.249	3.667.072	3.384.988	3.196.940
Scafati .	9.567	3.423.053	3.159.741	2.984.206
Siano	6.476	2.317.100	2.138.860	2.020.040
Teggiano .	12.412	4.440.989	4.099.373	3.871.638
Tramonti	7.908	2.829.467	2.611.815	2.466.718
Totale .	544.507	194.823.522	179.837.053	169.846.425

COMUNI DANNEGGIATI

REGIONE CAMPANIA - PROVINCIA DI AVELLINO

Comune	Assegnazione triennale 1985-87 (milioni di lire)	Ripartizione annuale (migliaia di lire)		
		1985	1986	1987
Quadrelle	625	223.624	206.422	194.954
Sirignano	2.486	889.486	821.064	775.450
Totale	3.111	1.113.110	1.027.486	970.404

COMUNI DANNEGGIATI

REGIONE CAMPANIA - PROVINCIA DI BENEVENTO

Comune	Assegnazione triennale 1985-87 (milioni di lire)	Ripartizione annuale (migliaia di lire)		
		1985	1986	1987
Baselice	1.815	649.403	599.449	566.148
Campolattaro	864	309.137	285.358	269.505
Castelfranco in Miscano	2.197	786.082	725.614	685.304
Castelpoto	2.706	968.201	893.724	844.075
Castelvetere Valfortore	3.552	1.270.898	1.173.137	1.107.965
Colle Sannita	2.794	999.688	922.788	871.524
Cusano Mutri	1.693	605.752	559.156	528.092
Dugenta	1.084	387.853	358.018	338.129
Faicchio	1.577	564.247	520.844	491.909
Foglianise	2.637	943.513	870.935	822.552
Foiano di Valfortore	3.437	1.229.751	1.135.155	1.072.094
Frasso Telesino	1.138	407.174	375.853	354.973
Guardia Sanframondi	1.322	473.009	436.624	412.367
Limatola	2.458	879.467	811.816	766.717
Montefalcone Valfortore	1.282	458.697	423.413	399.890
Morcone	6.089	2.178.632	2.011.044	1.899.324
Pescosannita	2.012	719.889	664.513	627.598
Pietraroia	1.239	443.312	409.211	386.477
Pontelandolfo	1.367	489.110	451.486	426.404
Reino	1.234	441.523	407.559	384.918
S. Bartolomeo in Galdo	3.074	1.099.871	1.015.265	958.864
S. Lorenzo Maggiore	435	155.642	143.670	135.688
S. Lupo	364	130.238	120.220	113.542
S. Croce del Sannio	2.568	918.825	848.146	801.029
Sassinoro	436	156.000	144.000	136.000
Telese	779	278.725	257.284	242.991
Torrecuso	1.975	706.651	652.293	616.056
Vitulano	2.293	820.431	757.321	715.248
Totale	54.421	19.471.721	17.973.896	16.975.383

COMUNI DANNEGGIATI

REGIONE CAMPANIA - PROVINCIA DI CASERTA

Comune	Assegnazione triennale 1985-87 (milioni di lire)	Ripartizione annuale (migliaia di lire)		
		1985	1986	1987
Ailano .	1.824	652.624	602.422	568.954
Alife	3.051	1.091.642	1.007.669	951.689
Alvignano	2.886	1.032.605	953.174	900.221
Baia e Latina	1.361	486.963	449.504	424.533
Bellona	1.108	396.440	365.945	345.615
Caianello .	915	327.385	302.202	285.413
Caiazzo	3.195	1.143.165	1.055.229	996.606
Calvirisorta .	6.832	2.444.476	2.256.439	2.131.085
Camigliano .	1.221	436.871	403.266	380.863
Cancello e Arnone	812	290.532	268.183	253.285
Capodrise	443	158.505	146.311	138.184
Capriati al Volturno .	137	49.018	45.248	42.734
Carinaro .	404	144.550	133.431	126.019
Carinola	2.658	951.027	877.871	829.102
Casagiove	855	305.917	282.385	266.698
Casal di Principe .	2.894	1.035.467	955.816	902.717
Casaluce .	738	264.055	243.743	230.202
Casapesenna	290	103.761	95.780	90.459
Casapulla	1.148	410.752	379.156	358.092
Caserta	11.030	3.946.512	3.642.933	3.440.555
Castelcampagnano .	1.068	382.128	352.734	333.138
Casteldisasso	564	201.798	186.275	175.927
Castello del Matese .	118	42.220	38.972	36.808
Castelmorrone	1.043	373.183	344.477	325.340
Castelvolturno	951	340.266	314.092	296.642
Cellole .	323	115.569	106.679	100.752
Cervino	998	357.082	329.614	311.304
Cesa .	2.450	876.605	809.174	764.221
Ciorlano	177	63.330	58.459	55.211
Conca della Campania .	3.016	1.079.119	996.109	940.772
Curti	1.103	394.651	364.293	344.056
Dragoni	2.207	789.660	728.917	688.423
Falciano del Massico .	484	173.174	159.853	150.973
Formicola	927	331.679	306.165	289.156
Francolise	2.317	829.018	765.247	722.735
Frignano .	1.693	605.752	559.156	528.092
Galluccio .	2.331	834.027	769.871	727.102
Gianovetusto	1.077	385.348	355.706	335.946
Gioia Sannitica .	3.202	1.145.669	1.057.541	998.790
Grazzanise	1.035	370.321	341.835	322.844
Gricignano di Aversa .	1.222	437.229	403.596	381.175
Letino .	240	85.872	79.266	74.862
Liberi	479	171.385	158.202	149.413
Lusciano .	1.338	478.734	441.908	417.358
Macerata Campania .	708	253.321	233.835	220.844
Marcianise	1.842	659.065	608.366	574.569
Marzano Appio . . .	3.661	1.309.898	1.209.137	1.141.965
Mignano Montelungo .	1.103	394.652	364.293	344.055
Mondragone	3.036	1.086.275	1.002.715	947.010
Orta di Atella .	1.466	524.532	484.183	457.285
Parete .	595	212.890	196.514	185.596
Pastorano	1.363	487.679	450.165	425.156
Piana di Monteverna .	1.115	398.945	368.257	347.798
Piedimonte Matese	1.793	641.532	592.183	559.285
Pietramelara	1.784	638.312	589.210	556.478
Pietravairano .	1.044	373.541	344.807	325.652
Pignataro Maggiore .	5.067	1.812.962	1.673.503	1.580.535
Pontelatone .	504	180.330	166.459	157.211
Portico di Caserta .	775	277.293	255.964	241.743
Prata Sannita .	144	51.523	47.560	44.917
Pratella	802	286.955	264.880	250.165
Presenzano .	420	150.275	138.716	131.009
Raviscanina	975	348.853	322.018	304.129
Recale .	343	122.725	113.284	106.991
Riardo	456	163.156	150.605	142.239
Roccadevandro	3.316	1.186.458	1.095.192	1.034.350

Segue: PROVINCIA DI CASERTA

Comune	Assegnazione triennale 1985-87 (milioni di lire)	Ripartizione annuale (migliaia di lire)		
		1985	1986	1987
Roccamonfina	2.477	886.266	818.091	772.643
Roccaromana	2.241	801.826	740.146	699.028
Rocchetta e Croce	504	180.330	166.459	157.211
Ruviano	1.688	603.963	557.504	526.533
S. Cipriano di Aversa	—	—	—	—
S. Gregoria Matese	902	322.734	297.908	281.358
S. Marcellino	768	274.789	253.651	239.560
S. Marco Evangelista	588	210.385	194.202	183.413
S. Nicola La Strada	694	248.312	229.211	216.477
S. Pietro in Fine	55	19.679	18.165	17.156
S. Potito Sannitico	168	60.110	55.486	52.404
S. Prisco	1.022	365.669	337.542	318.789
S. Maria La Fossa	267	95.533	88.183	83.284
S. Tammaro	320	114.495	105.688	99.817
S. Angelo d'Alife	1.254	448.679	414.165	391.156
S. Arpino	432	154.569	142.679	134.752
Sessa Aurunca	3.717	1.329.935	1.227.632	1.159.433
Sparanise	2.009	718.816	663.522	626.662
Succivo	524	187.486	173.064	163.450
Teverola	448	160.294	147.963	139.743
Tora e Piccilli	1.197	428.284	395.339	373.377
Trentola d'Ugenta	1.582	566.036	522.496	493.468
Vairano Patenora	1.884	674.091	622.238	587.671
Valle Agricola	1.151	411.826	380.146	359.028
Valle di Maddaloni	212	75.853	70.018	66.129
Villa di Briano	—	—	—	—
Villa Literno	2.483	888.412	820.073	774.515
Vitulazio	1.413	505.568	466.678	440.754
Totale	136.477	48.831.198	45.074.943	42.570.859

COMUNI DANNEGGIATI

REGIONE CAMPANIA - PROVINCIA DI NAPOLI

Comune	Assegnazione triennale 1985-87 (milioni di lire)	Ripartizione annuale (migliaia di lire)		
		1985	1986	1987
Afragola	18.736	6.703.703	6.188.030	5.844.267
Arzano	2.850	1.019.724	941.284	888.992
Bacoli	3.731	1.334.944	1.232.256	1.163.800
Barano d'Ischia	33	11.807	10.900	10.293
Boscoreale	6.319	2.260.926	2.087.008	1.971.066
Brusciano	963	344.560	318.055	300.385
Caivano	3.739	1.337.805	1.234.900	1.166.295
Calvizzano	865	309.495	285.688	269.817
Camposano	2.544	910.238	840.220	793.542
Cardito	1.539	550.651	508.293	480.056
Casandrino	922	329.890	304.514	287.596
Casoria	5.403	1.933.183	1.784.476	1.685.341
Castello di Cisterna	—	—	—	—
Cercola	2.574	920.972	850.128	802.900
Cimitile	2.628	940.293	867.963	819.744
Crispano	762	272.642	251.670	237.688
Fratta Minore	987	353.147	325.981	307.872
Grumo Nevano	—	—	—	—
Ischia	—	—	—	—
Lacco Ameno	—	—	—	—

Segue: PROVINCIA DI N

Comune	Assegnazione triennale 1985-87 (milioni di lire)	Ripartizione annuale (migliaia di lire)		
		1985	1986	1987
Marano di Napoli	2.486	889.486	821.064	775.450
Mariglianello	330	118.073	108.991	102.936
Melito di Napoli	1.807	646.541	596.807	563.652
Mugnano di Napoli .	1.393	498.413	460.073	434.514
Nola	12.715	4.549.401	4.199.447	3.966.152
Ottaviano	3.405	1.218.302	1.124.586	1.062.112
Poggio Marino	1.328	475.156	438.605	414.239
Pollena Trocchia	802	286.954	264.881	250.165
Pomigliano d'Arco	6.953	2.487.770	2.296.402	2.168.828
Pompei	2.118	757.816	699.522	660.662
Procida	1.485	531.330	490.458	463.212
Qualiano	776	277.652	256.293	242.055
Quarto	1.062	379.981	350.752	331.267
S. Gennaro Vesuviano	1.873	670.155	618.605	584.240
S. Giorgio a Cremano	—	—	—	—
S. Giuseppe Vesuviano .	2.741	980.724	905.284	854.992
S. Sebastiano al Vesuvio	891	318.798	294.275	277.927
S. Antimo	3.525	1.261.238	1.164.219	1.099.543
Scisciano	1.870	669.082	617.614	583.304
Somma Vesuviano	3.744	1.339.596	1.236.550	1.167.854
Striano	1.337	478.376	441.578	417.046
Terzigno	631	225.770	208.404	196.826
Trecase	1.284	459.413	424.073	400.514
Tufino	1.317	471.220	434.972	410.808
Villaricca	3.235	1.157.476	1.068.440	1.009.084
Volla	898	321.303	296.587	280.110
Totale	114.601	41.004.006	37.849.848	35.747.146

COMUNI DANNEGGIATI

REGIONE CAMPANIA - PROVINCIA DI SALERNO

Comune	Assegnazione triennale 1985-87 (milioni di lire)	Ripartizione annuale (migliaia di lire)		
		1985	1986	1987
Albanella	1.088	389.284	359.340	339.376
Alfano	348	124.514	114.936	108.550
Altavilla Silentina	1.938	693.412	640.074	604.514
Amalfi .	722	258.338	238.451	225.211
Aquara	747	267.275	246.715	233.010
Ascea	194	69.413	64.073	60.514
Atrani . .	125	44.725	41.284	38.991
Bellosguardo . .	384	137.394	126.826	119.780
Buonabitacolo . .	982	351.358	324.330	306.312
Caggiano	4.052	1.449.797	1.338.275	1.263.928
Camerota .	281	100.541	92.808	87.651
Campora .	47	16.816	15.524	14.660
Cannalonga	810	289.816	267.523	252.661
Capaccio	1.749	625.789	577.651	545.560

Segue: PROVINCIA DI SALERNO

Comune	Assegnazione triennale 1985-87 (milioni di lire)	Ripartizione annuale (migliaia di lire)		
		1985	1986	1987
Casalbuono	599	214.321	197.835	186.844
Casaletto Spartano	439	157.073	144.991	136.936
Casalvelino	691	247.238	228.220	215.542
Caselle in Pittari	94	33.633	31.046	29.321
Castelcivita	725	259.403	239.450	226.147
Castellabate	212	75.853	70.018	66.129
Castelnuovo Cilento	84	30.055	27.743	26.202
Celle di Bulgheria	289	103.404	95.449	90.147
Centola	107	38.284	35.340	33.376
Ceraso	327	117.000	108.000	102.000
Cetara	164	58.679	54.165	51.156
Cicerale	232	83.009	76.624	72.367
Conca dei Marini	222	79.431	73.321	69.248
Controne	1.132	405.027	373.871	353.102
Corleto Monforte	730	261.192	241.101	227.707
Cuccaro Vetere	49	17.532	16.184	15.284
Felitto	474	169.596	156.551	147.853
Furore	582	208.238	192.220	181.542
Futani	253	90.523	83.559	78.918
Gioi	148	52.954	48.881	46.165
Giungano	301	107.697	99.413	93.890
Ispani	294	105.193	97.102	91.705
Laureana Cilento	198	70.844	65.394	61.762
Laurino	709	253.679	234.165	221.156
Laurito	641	229.348	211.707	199.945
Lustra	285	101.972	94.128	88.900
Magliano Vetere	353	126.303	116.587	110.110
Maiori	586	209.670	193.541	182.789
Moio della Civitella	653	233.642	215.670	203.688
Montano Antilia	757	270.853	250.018	236.129
Montecorice	309	110.559	102.056	96.385
Monteforte Cilento	242	86.587	79.927	75.486
Monte San Giacomo	793	283.734	261.908	247.358
Morigerati	301	107.697	99.413	93.890
Novi Velia	147	52.596	48.550	45.854
Ogliastro Cilento	241	86.229	79.596	75.175
Omignano	139	49.734	45.908	43.358
Orria	412	147.413	136.073	128.514
Ottati	805	288.027	265.872	251.101
Perdifumo	163	58.321	53.835	50.844
Perito	306	109.486	101.064	95.450
Piaggine	651	232.927	215.009	203.064
Pisciotta	469	167.807	154.899	146.294
Pollica	270	96.606	89.174	84.220
Positano	122	43.652	40.293	38.055
Postiglione	1.137	406.816	375.523	354.661
Praiano	13	4.652	4.293	4.055
Prignano Cilento	22	7.872	7.266	6.862
Ravello	363	129.881	119.890	113.229
Rocca d'Aspide	1.849	661.569	610.678	576.753
Rocca Gloriosa	726	259.761	239.780	226.459
Rofrano	435	155.642	143.670	135.688
Roscigno	90	32.202	29.725	28.073
Rutino	177	63.330	58.459	55.211
Salento	54	19.321	17.835	16.844
San Giovanni a Piro	—	—	—	—

Segue: PROVINCIA DI SA

Comune	Assegnazione triennale 1985-87 (milioni di lire)	Ripartizione annuale (migliaia di lire)		
		1985	1986	1987
San Marzano sul Sarno .	4.915	1.758.577	1.623.302	1.533.121
San Mauro Cilento .	117	41.863	38.642	36.495
San Mauro La Bruca .	160	57.248	52.844	49.908
Santa Marina	239	85.514	78.936	74.550
Sant'Angelo a Fasanella	1.673	598.596	552.550	521.854
San Valentino Torio .	895	320.229	295.596	279.175
Sanza	430	153.850	142.030	134.120
Scala	259	92.670	85.541	80.789
Serra Mezzana	474	169.597	156.550	147.853
Serre	1.483	530.614	489.798	462.588
Sessa Cilento	459	164.230	151.596	143.174
Sicignano degli Alburni	2.034	727.762	671.779	634.459
Stella Cilento .	158	56.532	52.183	49.285
Stio	248	88.734	81.908	77.358
Torchiara	414	148.128	136.733	129.139
Torraca	444	158.862	146.641	138.497
Torre Orsaia	1.103	394.651	364.290	344.059
Tortorella	248	88.734	81.907	77.359
Trentinara	196	70.128	64.733	61.139
Valle dell'Angelo	356	127.376	117.577	111.047
Vallo della Lucania .	598	213.963	197.502	186.535
Vibonati .	219	78.358	72.330	68.312
Vietri sul Mare	974	348.495	321.685	303.820
Totale .	54.129	19.367.250	17.877.453	16.884.297

COMUNI DANNEGGIATI

REGIONE PUGLIA - PROVINCIA DI FOGGIA

Comune	Assegnazione triennale 1985-87 (milioni di lire)	Ripartizione annuale (migliaia di lire)		
		1985	1986	1987
Accadia	9.274	3.318.219	3.062.970	2.892.811
Anzano di Puglia	6.337	2.267.366	2.092.953	1.976.681
Ascoli Satriano	9.243	3.307.127	3.052.732	2.883.141
Bovino	8.244	2.949.687	2.722.787	2.571.526
Candela	7.674	2.745.742	2.534.530	2.393.728
Castelluccio dei Sauri	2.893	1.035.110	955.485	902.405
Celle S. Vito	1.387	496.266	458.091	432.643
Deliceto	6.213	2.223.000	2.051.998	1.938.002
Faeto	5.082	1.818.330	1.678.457	1.585.213
Monteleone di Puglia .	5.876	2.102.421	1.940.696	1.832.883
Orsara di Puglia	4.878	1.745.339	1.611.081	1.521.580
Panni	11.044	3.951.521	3.647.557	3.444.922
Rocchetta S. Antonio .	16.816	6.016.731	5.553.904	5.245.365
Sant'Agata di Puglia .	7.966	2.850.219	2.630.971	2.484.810
Totale .	102.927	36.827.078	33.994.212	32.105.710

(2562)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Approvazione di progetti di ristrutturazione ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Con deliberazioni adottate nella seduta del 25 ottobre 1984, il CIPI ha approvato i progetti di ristrutturazione, che vengono ammessi al godimento delle seguenti agevolazioni previste dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77, presentati dalle sottonotate società:

Acciaierie e ferriere lombarde Falk S.p.a.:

lettera *a*) mutuo agevolato diretto: 5.918 milioni di lire;

lettera *b*) contributo sugli interessi per il finanziamento bancario fino a 19.732 milioni di lire deliberato dall'istituto di credito con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77.

La durata del finanziamento agevolato e del mutuo diretto è stabilita per 10 anni, di cui 3 di utilizzo e preammortamento.

Le agevolazioni predette sono ripartite per stabilimenti nella seguente misura:

	milioni di lire lettera *a*)	lettera *b*)
	—	—
Unione	3.230	10.770
Concordia .	1.038	3.462
Vittoria	346	1.154
Vobarno	1.304	4.346

Cartiera di Carmignano S.p.a.:

lettera *b*) contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 6.200 milioni di lire con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77 e per la durata di 8 anni, di cui 2 di utilizzo e preammortamento.

Plasmon dietetici alimentari S.p.a.:

lettera *b*) contributo sugli interessi per il finanziamento bancario deliberato dall'istituto di credito fino a 506 milioni di lire, con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77;

contributo in conto capitale: 264 milioni di lire.

La durata del predetto finanziamento bancario rimane stabilita in 10 anni, di cui 3 di utilizzo e preammortamento.

Spica S.p.a.:

lettera *a*) mutuo agevolato diretto: 3.442 milioni di lire;

lettera *b*) finanziamento agevolato deliberato dall'istituto di credito con tasso a carico del mutuatario nella misura stabilita dal terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77: 11.473 milioni di lire.

La durata del finanziamento agevolato e del mutuo diretto è stabilita in 10 anni, compresi 3 anni di utilizzo e preammortamento.

L'ammontare del predetto finanziamento bancario potrà essere elevato fino alla misura massima di 13.239 milioni di lire.

(2616)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 27 aprile 1985, n. **12.**

Credito d'imposta per i registratori di cassa di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18 - Periodo d'imposta nel quale compete.

All'intendenza di finanza

Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Ai centri di servizio di Roma e Milano

e, p.c.

Alla direzione generale degli affari generali e del personale servizio ispettivo

Al servizio centrale degli ispettori tributari

Sono pervenute da più parti richieste a questo Ministero volte a conoscere se la detrazione del credito di imposta prevista dall'art. 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, per i soggetti obbligati all'uso di speciali registratori di cassa di cui all'art. 1 della legge stessa può essere effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è stato corrisposto il relativo prezzo di acquisto ancorché l'obbligo di rilasciare lo scontrino fiscale mediante l'uso esclusivo di detti registratori decorra da un periodo successivo, ovvero se tale detrazione debba essere effettuata soltanto nel periodo d'imposta in cui è divenuto operante il suindicato obbligo.

Al riguardo occorre ricordare che il credito d'imposta in parola, stabilito nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario di acquisto dei registratori di cassa o apparecchi misuratori non eccedente lire due milioni, deve essere, a pena di decadenza, indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stato corrisposto il prezzo di acquisto e va commisurato all'ammontare dei pagamenti effettivamente eseguiti; alla dichiarazione stessa devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i documenti probatori dei pagamenti effettivamente eseguiti, giusta il disposto di cui al terzo comma dell'art. 3 della citata legge n. 18.

Si rileva, altresì, che il credito d'imposta da portare in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, va commisurato non all'intero ammontare del prezzo di acquisto del registratore di cassa, ma alla parte di esso effettivamente pagata.

Si precisa inoltre che, in caso di pagamento rateale di detto prezzo, il credito stesso può essere fatto valere limitatamente alla somma corrispondente al 40 per cento dei pagamenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e fino al raggiungimento della misura massima di L. 800.000.

Da quanto suesposto discende che il diritto a fruire del credito d'imposta è correlato al momento del pagamento del prezzo di acquisto del registratore di cassa e non già a quello in cui viene provveduto alla sua installazione fiscale nel rispetto dei termini di decorrenza stabiliti nell'art. 4 della legge in esame in relazione alle fasce di volumi di affari ivi indicati.

E' appena il caso di osservare che il tempestivo adempimento da parte dei contribuenti dell'obbligo ad emettere lo scontrino fiscale alle decorrenze stabilite nel citato art. 4, postula necessariamente la disponibilità e quindi l'acquisto dello speciale registratore di cassa da usare a tale scopo in data anteriore a quella delle decorrenze stesse, anche al fine di consentire all'utilizzatore di effettuare il preventivo addestramento per un corretto funzionamento di detto apparecchio.

Pertanto anche per l'acquisto del registratore di cassa effettuato successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 18 ma in periodo d'imposta anteriore a quello dal quale decorre l'obbligo della sua installazione fiscale compete, nell'anzidetta misura del 40 per cento sui primi due milioni del relativo prezzo, il credito d'imposta con riguardo all'epoca del pagamento del prezzo medesimo.

Quanto sopra trova indiretta conferma nel disposto di cui all'art. 2, punto 2.10 del decreto ministeriale 19 giugno 1984, il quale consente, senza alcuna limitazione temporale, un uso non fiscale dell'apparecchio che ne occupa alle condizioni e con le modalità ivi stabilite, fino alla decorrenza del termine previsto per l'installazione fiscale dell'apparecchio stesso.

* * *

Nel raccomandare agli uffici dell'Amministrazione finanziaria la divulgazione delle istruzioni contenute nella presente circolare, si dispone che le intendenze di finanza e gli ispettorati compartimentali accusino ricevuta della circolare stessa al Ministero e gli uffici distrettuali alle rispettive intendenze.

Il Ministro: VISENTINI

(2884)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università «La Sapienza» di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica otorinolaringoiatrica (per le esigenze della prima cattedra) . . . . . . **posti 1**

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso la prima cattedra di clinica otorinolaringoiatrica, facoltà di medicina e chirurgia, policlinico Umberto I, viale del Policlinico, Roma, alle ore 9 del centotrentesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*. La seconda e terza prova si svolgeranno rispettivamente il centotrentunesimo e centotrentaduesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

(2852)

Concorso ad un posto di tecnico ortottico presso l'Università di Pavia

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici ortottici (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica oculistica . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professonale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutali, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pavia, Strada Nuova n. 65, Pavia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pavia.

(2857)

Concorso, per titoli, a posti di personale non docente presso l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi della Puglia.

E' indetto — ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 — pubblico concorso, per titoli, a:

un posto della carriera direttiva di ragioneria;
quattro posti della carriera di concetto amministrativa;
due posti della carriera di concetto di ragioneria;
dieci posti della carriera esecutiva;
cinque posti della carriera ausiliaria,

da assegnare per comando quinquennale, rinnovabile, presso il suindicato istituto.

Per la partecipazione al concorso è prescritta l'appartenenza ai ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, ai ruoli del personale non docente delle scuole statali, delle università ed istituti universitari di Stato, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

Il personale può cessare dal comando prima della conclusione del quinquennio con disposizione del Ministro della pubblica istruzione, sentiti l'istituto di ricerca interessato e l'ufficio dal cui ruolo l'impiegato dipende.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, dovrà pervenire all'I.R.R.S.A.E. della Puglia con sede in Bari, via Principe Amedeo n. 152, tel. 080/255507 - 235677, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso di bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Del bando di concorso gli interessati potranno prendere visione presso la sede del suddetto I.R.R.S.A.E., nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 14.

(2851)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove del concorso pubblico a due posti di operaio specializzato « conducente di automezzi e trattori » nel ruolo della quarta qualifica funzionale del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile, per le esigenze di servizio della direzione di circoscrizione aeroportuale di Bologna.

Le prove del concorso pubblico a due posti di operaio specializzato « conducente di automezzi e trattori » in prova nel ruolo della quarta qualifica funzionale del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile, per le esigenze di servizio della direzione di circoscrizione aeroportuale di Bologna, indetto con decreto ministeriale del 7 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 19 marzo 1985, avranno luogo presso la predetta direzione di circoscrizione aeroportuale nei giorni sottoindicati con inizio alle ore 8,30:

candidati i cui cognomi iniziano con la lettera A, 14 giugno 1985;
candidati con cognomi da Babacci a Bondua compresi, 15 giugno 1985;
candidati con cognomi da Bonè a Cappellini compresi, 18 giugno 1985;
candidati con cognomi da Cappellino a Cenci compresi, 19 giugno 1985;
candidati con cognomi da Cencia a D'Andrea compresi, 20 giugno 1985;
candidati con cognomi da D'Andreagiovanni a Di Gioia compresi, 21 giugno 1985;
candidati con cognomi da Di Giola a Duzzi compresi, 22 giugno 1985;
candidati con cognomi dalla lettera E alla lettera F compresa, 24 giugno 1985;
candidati con cognomi da Gabaldi a Graziano compresi, 25 giugno 1985;
candidati con cognomi da Graziaparis a Izzolino compresi, 26 giugno 1985;
candidati i cui cognomi iniziano con la lettera L, 27 giugno 1985;
candidati con cognomi da Mabellini a Masellis compresi, 29 giugno 1985;
candidati con cognomi da Masello a Nuzzone compresi, 3 luglio 1985;
candidati con cognomi dalla lettera O alla lettera P compresa, 4 luglio 1985;
candidati con cognomi dalla lettera Q alla lettera R compresa, 5 luglio 1985;
candidati con cognomi da Saba a Spada compresi, 6 luglio 1985;
candidati con cognomi da Spadacci a Tuzzolo compresi, 8 luglio 1985;
candidati con cognomi dalla lettera U alla lettera V, compresa, 9 luglio 1985;
candidati i cui cognomi iniziano con la lettera Z, 10 luglio 1985.

Si precisa che le prove d'esame consisteranno in una prova orale ed in una prova pratica di guida; i candidati dovranno presentarsi muniti della patente civile di guida di categoria « D » in corso di validità quale documento di riconoscimento.

(2835)

Avviso di rettifica al concorso, per esami, ed al corso-concorso di formazione dirigenziale a complessivi cinque posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 45 del 21 febbraio 1985).

L'art. 3, secondo comma, del decreto ministeriale 1° dicembre 1984 con cui sono stati banditi il concorso e il corso-concorso citati in epigrafe viene così rettificato:

« Una delle due prove, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione ».

(2903)

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Diari delle prove di esame dei concorsi, per esami, a posti di analista di sistemi, di ricercatore, di collaboratore tecnico e di esperto.

Le prove scritte del concorso, per esami, a tre posti di analista di sistemi in prova della ottava qualifica funzionale della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, indetto con decreto ministeriale n. 00/68145 del 21 ottobre 1983, si svolgeranno in Roma nei giorni 2 e 3 settembre 1985 con inizio alle ore 8,30, ed avranno luogo presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

Eventuali rinvii delle date suddette o cambiamento di sede, determinati da eventi sopravvenuti, saranno comunicati ai concorrenti con raccomandata con avviso di ricevimento.

Le prove scritte del concorso, per esami, a tre posti di ricercatore in prova della ottava qualifica funzionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservato a laureati in scienze agrarie in possesso della relativa abilitazione professionale, indetto con decreto ministeriale n. 00/68870 del 27 ottobre 1983, si svolgeranno in Roma nei giorni 20 e 21 settembre 1985 con inizio alle ore 8,30, ed avranno luogo presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

Eventuali rinvii delle date suddette o cambiamento di sede, determinati da eventi sopravvenuti, saranno comunicati ai concorrenti con raccomandata con avviso di ricevimento.

La prova scritta e la prova pratica del concorso, per esami, a tre posti di ricercatore in prova della ottava qualifica funzionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservato a laureati in chimica in possesso della relativa abilitazione professionale, indetto con decreto ministeriale n. 00/68815 del 1° dicembre 1983, si svolgeranno in Roma nei giorni sottoindicati con inizio alle ore 8,30:

prova scritta: nel giorno 13 settembre 1985 presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4;
prova pratica: avrà luogo presso l'Università degli studi « La Sapienza », nel giorno che sarà direttamente comunicato agli interessati dalla commissione esaminatrice il giorno della prova scritta, prima dell'inizio di tale prova.

Eventuali rinvii delle date suddette o cambiamento di sede, determinati da eventi sopravvenuti, saranno comunicati ai concorrenti con raccomandata con avviso di ricevimento.

Le prove scritte del concorso, per esami, ad un posto di ricercatore in prova della ottava qualifica funzionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservato a laureati

in scienze biologiche in possesso della relativa abilitazione professionale, indetto con decreto ministeriale n. 00/69148 del 6 dicembre 1983, si svolgeranno in Roma nei giorni 13 e 14 settembre 1985 con inizio alle ore 8,30, ed avranno luogo presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

Eventuali rinvii delle date suddette o cambiamento di sede, determinati da eventi sopravvenuti, saranno comunicati ai concorrenti con raccomandata con avviso di ricevimento.

Le prove scritte del concorso, per esami, a sei posti di collaboratore tecnico in prova della sesta qualifica funzionale della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania e manifattura tabacchi di Rovereto, indetto con decreto ministeriale n. 00/71168 del 13 gennaio 1984, si svolgeranno in Firenze nei giorni 21 e 22 settembre 1985 con inizio alle ore 8,30, ed avranno luogo presso la manifattura tabacchi, via delle Cascine n. 35.

Eventuali rinvii delle date suddette o cambiamento di sede, determinati da eventi sopravvenuti, saranno comunicati ai concorrenti con raccomandata con avviso di ricevimento.

Le prove scritte del concorso, per esami, a tre posti di esperto in prova (area legale) della ottava qualifica funzionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, indetto con decreto ministeriale n. 00/68250 del 24 ottobre 1983, si svolgeranno in Roma nei giorni 2 e 3 settembre 1985 con inizio alle ore 8,30, ed avranno luogo presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

Eventuali rinvii delle date suddette o cambiamento di sede, determinati da eventi sopravvenuti, saranno comunicati ai concorrenti con raccomandata con avviso di ricevimento.

(2886)

Modalità con cui sarà comunicato ai concorrenti il diario delle prove scritte del concorso, per esami, a tre posti di esperto (area marketing).

Le prove scritte del concorso, per esami, a tre posti di esperto in prova (area marketing) della ottava qualifica funzionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, indetto con decreto ministeriale n. 00/68251 del 25 ottobre 1983, si svolgeranno nei giorni e nella sede che saranno direttamente comunicati ai concorrenti con raccomandata con avviso di ricevimento.

(2887)

REGIONE PIEMONTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia presso l'unità sanitaria locale n. 66.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia presso l'unità sanitaria locale n. 66.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Mondovì (Cuneo).

(2810)

FONDAZIONE « CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA » DI SAN GIOVANNI ROTONDO

Concorso a venti posti di infermiere professionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a venti posti di infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in San Giovanni Rotondo (Foggia).

(2809)

R E G I O N I

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 16 aprile 1985, n. 5.
Estensione ai lavoratori delle aziende appaltatrici dei servizi di mensa o ristorazione dei benefici previsti dalla legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 30 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La provincia autonoma di Trento garantisce ai dipendenti delle aziende appaltatrici di servizi di mensa o di ristorazione, aventi il diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale secondo quanto disposto dall'art. 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, il godimento più rapido e tempestivo possibile del trattamento straordinario medesimo.

Art. 2.

Al fine suddetto, è costituito, presso il consorzio provinciale di garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie imprese operanti in provincia di Trento nei settori commerciale e turistico, di cui alla legge provinciale 13 dicembre 1982, n. 25, un fondo speciale di garanzia per anticipazioni a favore di ogni impresa di cui all'art. 1 comunque associata allo scopo suddetto al consorzio medesimo, per l'immediata erogazione agli aventi diritto del trattamento di integrazione salariale straordinaria, spettante ai sensi dell'art. 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Art. 3.

Il consorzio di cui al precedente art. 2 stipulerà con istituti di credito apposite convenzioni per le anticipazioni previste dal medesimo art. 2, offrendo la garanzia totale del rischio nei limiti delle disponibilità del fondo speciale costituito in forza della presente legge.

Art. 4.

L'ammissione alla garanzia sulle anticipazioni sarà deliberata dal consorzio su domanda dell'impresa interessata, comprovante la presentazione della richiesta di ammissione agli interventi di integrazione salariale previsti dall'art. 2 e previa verifica presso l'ufficio regionale del lavoro della sussistenza delle condizioni di ammissibilità del trattamento di integrazione salariale medesima.

Art. 5.

Il pagamento dell'importo a titolo di anticipazione, con decorrenza dalla data di richiesta degli interventi di integrazione salariale previsti dall'art. 2 o dalla successiva data stabilita in eventuali accordi sindacali, sarà effettuato mensilmente dall'istituto di credito convenzionato a favore dell'impresa richiedente su presentazione delle liste dei beneficiari.

L'impresa dovrà impegnarsi al rimborso di quanto ottenuto a titolo di anticipazione al momento del pagamento da parte dell'Istituto nazionale previdenza sociale degli interventi di integrazione salariale anche se il predetto Istituto effettui tale pagamento attraverso conguaglio. In tale ultimo caso il consorzio potrà eccezionalmente assentire una rateizzazione del rimborso a favore dell'azienda.

In caso di mancato accoglimento della richiesta di ammissione agli interventi di integrazione salariale da parte del Ministero o autorità competente, l'importo delle anticipazioni rimane a carico del fondo.

Art. 6.

Gli oneri finanziari per le anticipazioni di cui alla presente legge rimangono a carico del fondo speciale di garanzia costituito in forza dell'art. 2 della presente legge.

Art. 7.

Le anticipazioni di cui alla presente legge non possono essere concesse per i lavori che siano posti in mobilità extraziendale a seguito di accordo sindacale, a partire dal momento in cui rifiutano un posto di lavoro professionalmente equipollente che sia distante fino a 30 chilometri dal comune di dimora abituale, nonché, anche se non posti in mobilità extraziendale, dal momento in cui rifiutino di partecipare a corsi di qualificazione e riliqualificazione professionale istituiti in seguito ad accordi sindacali, ovvero, pur partecipandovi, non frequentino per almeno l'80 per cento le lezioni dei corsi, fatte salve le cause di assenza di cui all'art. 2110 del codice civile.

Le imprese sono comunque tenute a rimborsare quanto eventualmente ricevuto in anticipazione per il singolo lavoratore dal momento della decadenza del lavoratore dall'anticipazione stessa.

Art. 8.

La provincia verserà al consorzio le annualità previste dal successivo art. 11 per la costituzione del fondo speciale di garanzia, su domanda del consorzio stesso, corredata dai seguenti documenti:

1) copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio debitamente registrato;

2) elenco delle aziende e delle imprese commerciali comunque aderenti al consorzio per i fini di cui alla presente legge, sottoscritto dal presidente;

3) copia autentica della convenzione stipulata con gli istituti di credito di cui all'art. 3 della presente legge.

Art. 9.

Il consorzio dovrà trasmettere al consiglio provinciale, entro il mese di marzo di ogni anno, una relazione sull'andamento della gestione del fondo speciale di garanzia riferito all'esercizio precedente.

Art. 10.

Al fine della coincidenza con gli effetti della legge provinciale 24 gennaio 1983, n. 4, i benefici derivanti dalle disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° dicembre 1982.

Art. 11.

Per la costituzione del fondo speciale di garanzia di cui all'art. 2 della presente legge, è autorizzato, per l'anno 1985, l'utilizzo di una quota di L. 150.000.000 dello stanziamento di L. 10.000.000.000 autorizzato con l'art. 1 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della provincia autonoma di Trento (legge finanziaria) », per i fini di cui alla legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34, a parziale modifica di quanto disposto dal citato art. 1.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 16 aprile 1985

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(2771)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. **700**, per l'Africa L. **1.600**, per le Americhe L. **2.000**, per l'Asia L. **1.600**, per l'Oceania L. **3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221